

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 293



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 2025, n. 189.

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87. (25G00199)

Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 28 novembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. (25A06707)..... Pag. 17

DECRETO 28 novembre 2025.


Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. (25A06708) Pag. 19

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», a circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio e proof*, millesimo 2026. (25A06804)

Pag. 21



DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», a circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2026. (25A06805)

Pag. 23

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026. (25A06806)

Pag. 24

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (25A06807)

Pag. 26

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (25A06808)

Pag. 28

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (25A06809)

Pag. 30

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026. (25A06810)

Pag. 32

Ministero della salute

DECRETO 14 novembre 2025.

Spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri - Svizzera. (25A06706)

Pag. 34

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa 3 Stelle - in liquidazione», in Romano di Lombardia, in liquidazione coatta amministrativa. (25A06692)

Pag. 37

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopquadro società cooperativa sociale», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (25A06693)

Pag. 37

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nova Soccorso cooperativa sociale», in Nova Milanese e nomina del commissario liquidatore. (25A06694)

Pag. 38

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola dei Campi Palentini a responsabilità limitata», in Scurcola Marsicana, in liquidazione coatta amministrativa. (25A06695)

Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 24 settembre 2025.

Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025 e annesso schema di Protocollo di legalità. (Delibera n. 45/2025). (25A06730)

Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina, «Quentiax». (25A06696)


Pag. 90

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Teva» (25A06697)


Pag. 90

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (25A06698)

Pag. 91



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pursennid» (25A06699).	Pag. 91	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilette» (25A06700)	Pag. 92	Avviso pubblico ISI 2025 per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (25A06676).	Pag. 95
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (25A06701)	Pag. 93	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (25A06702)	Pag. 93	Approvazione degli esiti della valutazione tecnico-economica e della graduatoria ai sensi dell'articolo 11 dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'area strategica Flessibilità ed accumulo energetico, finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0». (25A06709)	Pag. 96
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fripass» (25A06703)	Pag. 94	Ministero delle imprese e del made in Italy	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac dietilammina, «Fastuactiv». (25A06710)	Pag. 95	Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2025 - Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo. Graduatoria. (25A06767)	Pag. 96
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e colecalciferolo Tecni-gen». (25A06711)	Pag. 95		





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2025, n. 189.

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, al regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia nonché dell'Organismo indipendente di valutazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, e al regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis, e 14, commi 4 e 8;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 374 a 383;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112,

recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia»;

Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 823 a 834;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 17-quater;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, riguardante il «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

Sentite organizzazioni sindacali di settore con comunicazioni del 5 marzo 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 e del 26 marzo 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza di Sezione del 26 agosto 2025;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativo alla riorganizzazione del Ministero della giustizia

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a), le parole: «, coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale» sono soppresse;

1.2) alla lettera b), le parole: «attività trattamentali intramurali» sono sostituite dalle seguenti: «attività trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento sul territorio nazionale del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta»;

1.3) alla lettera c), le parole: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa» sono soppresse e, in fine, il segno di interpunkzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.4) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria: attività di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attività di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attività del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale;

c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle ma-

terie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attività di supporto al Corpo; attività di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza.».

2) al comma 3, le parole: «, lettere a), a-bis) e b)» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia».

b) la tabella B) è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) la tabella C) è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) la tabella D) è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto;

e) la tabella E) è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto;

f) la tabella F) è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;


g) la tabella G) è sostituita dalla tabella G di cui all'allegato VI, che costituisce parte integrante del presente decreto;

h) nel titolo, le parole: «e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, relativo alla banca dati nazionale del DNA

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, le parole: «Direzione generale dei detenuti e del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria».



Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresì attività di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1.»;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Il Capo di Gabinetto è coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unità di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, la parola: «duecentouno» è sostituita dalla seguente: «duecentoventuno»;

2) al comma 2, la parola: «centoquarantacinque» è sostituita dalla seguente: «centoventicinque»;

3) al comma 5, le parole: «non superiore a quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «non generale non superiore a quaranta, nonché un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7»;

4) al comma 6, lettera c), dopo le parole: «e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato» sono inserite le seguenti: «nonché per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto,»;

c) all'articolo 14, comma 1:

1) dopo le parole: «e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e)» sono inserite le seguenti: «nonché del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis»;

2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. All'individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito delle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indicate all'articolo 1, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, relativi alle direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, interessate dal processo di riorganizzazione, si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonché le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di cui al primo periodo.

Art. 5.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

NORDIO, Ministro della giustizia

ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3256



ALLEGATO I

(articolo 1, comma 1, lettera b)

Sostituzione della tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Tabella B
(articolo 16, comma 3)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- 1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (sede Torino);
- 2) Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol (sede Padova);
- 3) Lombardia (sede Milano);
- 4) Emilia-Romagna (sede Bologna);
- 5) Toscana (sede Firenze);
- 6) Lazio (sede Roma);
- 7) Campania (sede Napoli);
- 8) Puglia, Basilicata (sede Bari);
- 9) Calabria (sede Catanzaro);
- 10) Sicilia (sede Palermo);
- 11) Sardegna (sede Cagliari);
- 12) Umbria, Marche (sede Perugia);
- 13) Abruzzo, Molise (sede Pescara).



ALLEGATO II

(articolo 1, comma 1, lettera c)

Sostituzione della tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Tabella C
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1 [^] fascia	23 *
Dirigenti 2 [^] fascia	395 **
Totale Dirigenti	418
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria	Dotazione organica
Dirigenti generali penitenziari	20
Dirigenti penitenziari	402
Totale Dirigenti	422

* di cui uno assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

** di cui 40 assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.



ALLEGATO III

(articolo 1, comma 1, lettera d)

Sostituzione della tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Tabella D
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia		
Amministrazione giudiziaria		
Dipartimento per gli affari di giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia		
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo		
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica	Dotazione organica dal 1° luglio 2026
Dirigenti 1^ fascia	18	18
Dirigenti 2^ fascia	330	330
Totale Dirigenti	348	348
Areae	Dotazione organica	Dotazione organica dal 1° luglio 2026
Area Funzionari	14.001	16.601
Area Assistenti	26.902	27.302
Area Operatori	3.808	3.808
Totale aree	44.711	47.711
Totale complessivo	45.059	48.059



ALLEGATO IV

(articolo 1, comma 1, lettera e)

Sostituzione della tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Tabella E
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia	
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti penitenziari	
Dirigenti generali penitenziari	19
Dirigenti istituti penitenziari	350
Dirigenti Area 1^	
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa	29
Totale qualifiche dirigenziali	398
Aree	Dotazione organica
Area Funzionari	2.319
Area Assistenti	2.362
Area Operatori	31
Totale aree	4.712
Totale complessivo	5.110



ALLEGATO V

(articolo 1, comma 1, lettera f)

Sostituzione della tabella F allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Tabella F
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1 [^] fascia – carriera amministrativa	4
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2 [^] fascia – carriera amministrativa	19
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM – carriera penitenziaria	52
Totale Dirigenti	76
Area	Dotazione organica
Area Funzionari	3383
Area Assistenti	1157
Area Operatori	27
Totale aree	4.567
Totale complessivo	4.643




ALLEGATO VI

(articolo 1, comma 1, lettera g)

Sostituzione della tabella G allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Tabella G
(articolo 16, comma 4)

Ministero della giustizia	
Amministrazione degli Archivi notarili	
Dotazione organico complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1 [^] fascia – carriera amministrativa	1
Dirigenti 2 [^] fascia – carriera amministrativa	17
Totale Dirigenti	18
Area	Dotazione organica
Area Funzionari	141
Area Assistenti	251
Area Operatori	100
Totale aree	492
Totale complessivo	510



N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanaione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espresamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al voto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.”

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999:

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.


5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

«Art. 7 (*Uffici di diretta collaborazione con il ministro*). — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di



definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

«Art. 16 (Attribuzioni). — 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;

d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.

4. Relativamente all'ispettore generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195:

Art. 17 (*Ordinamento*). — 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

Art. 18 (*Incarichi dirigenziali*). — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati, quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.

Art. 19 (*Magistrati*). — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 13, comma 4, 13-bis e 14, commi da 1 a 8, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112:

«Art. 1 (*Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*). — Omissis

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Omissis.»

«Art. 13 (*Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa*). — Omissis

4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Omissis.

Art. 13-bis (*Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della*



giustizia). — 1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Art. 14 (*Amministrazione penitenziaria*). — 1. A decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua linda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;

b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;

c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;

d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.

2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.

5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.

Omissis.

— Si riporta il testo dei commi da 374 a 383, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«374. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

375. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 374, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

376. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale di livello non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 374 e 375 e i relativi oneri sostenuti.

377. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 374 a 376 è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Comma 378. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per



la giustizia minorile e di comunità, assicurandone la piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi».

379. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.

380. Per le medesime finalità di cui al comma 378, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 54 unità di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali.

381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi da 378 a 380, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'area funzionari del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 379 e 380 e i relativi oneri sostenuti.

383. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032 e di euro 3.023.040 annui a decorrere dall'anno 2033. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382.

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. n. 217 del 16 settembre 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166:

«Art. 4 (*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativo-contabile del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037*). — 1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativo-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria

è aumentata di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità dell'area dei funzionari e 189 unità dell'area degli assistenti. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unità appartenenti all'area dei funzionari e 189 unità appartenenti all'area degli assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

— Si riporta il testo dei commi da 823 a 834, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027:

“823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente”.

824. All'articolo 584, comma 3-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «*e* del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: “, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del 15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025”;


b) al secondo periodo, le parole: “a decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026”.

825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: “*del cento per cento a decorrere dall'anno 2016*” sono sostituite dalle seguenti: “*del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027*”;

b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole: “*del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018*” sono sostituite dalle seguenti: “*del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026*. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026”.

826. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico cor-



rispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente”.

827. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato”;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente”.

828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.

829. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per l'anno 2025, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026. La disposizione di cui al primo periodo

non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

831. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può derogarsi a quanto disposto dai commi da 822 a 830 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.

832. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo per un importo, non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a 830 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

834. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.”.

— Si riporta il testo dell'articolo 17-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:

«Art. 17-quater (*Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia*). — 1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali”;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al quarto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali”;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello



stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

4. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026.».

— Il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante: «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 29 agosto 2019.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante: «*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. n. 148 del 29 giugno 2015, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). — 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale; attuazione delle politiche delle risorse umane; assunzione e gestione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del personale del comparto funzioni centrali, anche di qualifica dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari;

a-bis) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; predisposizione dei relativi atti di programmazione e di indirizzo; progettazione in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; progettazione tecnica per l'acquisizione di beni e servizi la cui gestione sia ad essa attribuita; attività di analisi, studio e ricerca per l'innovazione nelle materie di competenza; procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;

b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali e rieducative dei detenuti e degli internati; promozione e coordinamento sul territorio nazionale

del lavoro penitenziario; analisi strategica dei dati relativi alla popolazione detenuta;

c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attività penitenziaria e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali;

c-bis) Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria: attività di indirizzo, coordinamento e pianificazione strategica dei servizi di specialità e di specializzazione della Polizia penitenziaria; attività di analisi, studio e progettazione nelle materie di competenza; coordinamento delle attività del Gruppo operativo mobile, dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, del Nucleo investigativo centrale, del Gruppo d'intervento operativo, del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA e degli altri reparti speciali del Corpo; coordinamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti sul territorio nazionale, della Centrale operativa nazionale, del servizio navale e del servizio di polizia stradale;

c-ter) Direzione generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: gestione dei servizi logistici e dei beni mobili e strumentali serventi l'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza; gestione delle relative risorse finanziarie; monitoraggio e analisi dei beni strumentali e delle nuove tecnologie esistenti sul mercato; atti di programmazione e di indirizzo nelle materie di competenza; approvvigionamento di mezzi, beni, materiali, attrezzature, infrastrutture, servizi e attività di supporto al Corpo; attività di studio, ricerca, analisi, progettazione tecnica e sperimentazione nelle materie di competenza.

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materie di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'Ufficio comunicazione e stampa; informatica penitenziaria in raccordo con le competenti direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 recante: «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e misure di sicurezza). — 1. Il laboratorio centrale è collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il laboratorio centrale è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA:

a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico;


b) set-up del campione;

c) eventuale fase di estrazione del DNA;

d) eventuale fase di quantificazione;

e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero moltiplicazione in vitro di frammenti di DNA mediante reazione a catena dell'enzima polimerasi;

f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico.



3. Il laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un LIMS che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati.

4. La continuità del funzionamento di un LIMS del laboratorio centrale è assicurata da uno specifico sistema di misure tecnologiche di back-up del LIMS il cui accesso è riservato ai soli operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.

5. Gli accessi al sistema LIMS del laboratorio centrale sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni degli accessi sono conservative per venti anni. Le registrazioni delle operazioni sono conservative per dieci anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, sono specificati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 9.

6. Gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e sono registrati, secondo le regole indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 11 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 100 recante: «Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione della performance», come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 (Gabinetto del Ministro). — 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della segreteria del Ministro, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresì i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.

2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: *a)* i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; *b)* i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; *c)* l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; *c-bis)* la formulazione di pareri in ordine alle proposte finalizzate alle assegnazioni di personale nell'ambito delle articolazioni dell'amministrazione centrale; *d)* l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalità, cura l'attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l'attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell'amministrazione.

3-bis. *Al fine di garantire l'efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera la Struttura di missione per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, di livello dirigenziale generale, che coadiuva e supporta l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio e nel processo di revisione della spesa ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgendo altresì attività di analisi e studio nella materia di valutazione delle politiche pubbliche, della spesa e degli investimenti in coerenza con le azioni di Governo e dei documenti di programmazione finanziaria e con le funzioni di supporto indicate all'articolo 5, comma 1.*

4. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un consigliere diplomatico. Il consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalità dell'Ufficio di Gabinetto,

to destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, fornisce supporto all'attività europea e internazionale alla quale l'autorità politica partecipi direttamente.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell'attività internazionale assicurando il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonché il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

5-bis. *Il Capo di Gabinetto è coadiuvato da una segreteria posta alle sue dipendenze e diretta dal capo segreteria, che provvede al coordinamento delle unità di personale assegnate alla segreteria e assiste il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività istituzionali e dei relativi impegni, curando la predisposizione dei necessari elementi istruttori e di supporto.».*

«Art. 11 (Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico). — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) (segreteria del Ministro), *c*) (Gabinetto del Ministro), *d*) (ufficio legislativo), e *f*) (ufficio comunicazione e stampa), è stabilito complessivamente in *duecentoventuno* unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto unità per ciascuna segreteria.

2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di *centoventincinque* unità.

3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.

4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, fino a tre consiglieri.

5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale *non generale non superiore a quaranta*, nonché un incarico dirigenziale di livello generale per le funzioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 7, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato:

a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c* e *d*), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), in una voce retributiva d'importo



non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato *nonché per il capo della segreteria del Capo di Gabinetto*, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero *nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale post-seduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.*

9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzione individuale.

ni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 - U.d.V. 2.1 «Indirizzo politico amministrativo» C.d.R. “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero.

10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venti-cinque per cento del contingente complessivo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

«Art. 14 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) *nonché del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all'articolo 7, comma 5-bis*, il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di sei incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.».

Note all'art. 4:

— Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse.

— Per l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Per l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le note all'articolo 1.

25G00199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 novembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle



ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinesti e delle varietà di portinesti di piante ortive;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una varietà può essere considerata «comunemente nota» se è oggetto di domanda di privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali oppure se è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta del Servizio fitosanitario centrale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che una varietà ritenuta idonea, a seguito dei risultati di prova e su parere del gruppo di lavoro permanente, venga iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489265, recante le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinesti e delle varietà di portinesti di piante ortive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data

16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Acquisito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamenti, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 18 novembre 2025;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), punto 2 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, la varietà indicata nell'Allegato I, parte integrante del presente decreto, è iscritta nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

2. Il registro, aggiornato con le informazioni di cui al comma 1, è consultabile per esteso sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 novembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.



ALLEGATO I

ELENCO DELLE VARIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DELLE PIANTE DA FRUTTO

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETÀ <i>Citrus sinensis (L.) Osbeck</i>	VIGO
MARCHIO	REGISTRAZIONE DATI	DU, DURO CR
SINONIMI	REGISTRAZIONE SCADENZA	REGISTRAZIONE CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO
[vedi All 3 tab 3]	RICHIEDENTE (-R)	N° PRIVATIVA IT O
50	COSTITUTORE DI RICHIEDENTE (-R)	DATA PRIVATIVA IT O
CR	DATA REGISTRAZIONE	DATA PRIVATIVA IT O
	SCADENZA REGISTRAZIONE	ACCESIONE
	AUTORIZZAZIONE CODICE CPVO	CLONE
20221589		NOTE
		TIPPO POLPA

DECRETO 28 novembre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: riconoscimento accessioni idonee per il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rencante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, rencante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinesti e delle varietà di portinesti di piante ortive;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto in particolare l'art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è attribuita al Servizio fitosanitario centrale la funzione di riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, di cloni e delle selezioni certificabili e il relativo aggiornamento al registro delle varietà;



Visto l'art. 72 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante disposizioni concernenti il riconoscimento di materiali idonei al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2021, n. 492183, recante modalità di presentazione delle domande per l'adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025 n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata dall'interessato, relativa alla richiesta di idoneità alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione di accessioni di una varietà già iscritta al registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 10 settembre 2025;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 7 novembre 2025;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto anche al fine di identificare le fonti primarie da cui iniziare il processo di propagazione e garantire la tracciabilità dei materiali certificati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le accessioni delle varietà riportate nell'Allegato 1, già iscritte al registro nazionale di cui all'art. 6 del decreto legislativo medesimo, sono riconosciute idonee alla certificazione volontaria nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

Art. 2.

1. Il registro nazionale di cui all'art. 1, aggiornato conformemente al presente decreto, è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 novembre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.



ALLEGATO I

TIPO POLPA				
NOTE				
CCP (all 3 tab 2)				
ACCESSIONE				
CLONE				
DATA PRIVATIVA				
N° PRIVATIVA IT 0				
CODICE CPO	20250014	20232755	20231599	
AUTORIZZAZIONE				
SCADENZA REGISTRAZIONE				
DATA REGISTRAZIONE				
DUR, DUR O CR	CR	CR	CR	
COSTITUORE O RICHIEDENTE (-R)	447 - R	443 - R	71 - R	
SINONIMI				
MARCHIO	EASYROSE®	SERENA		
VARIETÀ	ALEL101PVR	M.P745	PS-10.062-11	
DENOMINAZIONE	Rubus idaeus L.	Rubus idaeus L.	Rubus idaeus L.	
SPECIE				

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa dell'«800º anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», a circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;


Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota n. 1728 del 4 giugno 2009 con cui la Commissione europea ha richiesto la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (articolo 4, paragrafo 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'articolo 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto articolo 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2025 del 14 ottobre 2025, secondo cui la suddetta Commissione tecnico-artistica, ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta da 2 euro commemorativa dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», millesimo 2026;

Vista la nota informativa n. 14803/25 del 3 novembre 2025, con la quale il segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 1° novembre 2025, ha approvato il disegno della faccia nazionale della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di celebrare l'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi mediante l'emissione, nel corso dell'anno 2026, di una moneta da 2 euro commemorativa, sia a circolazione ordinaria che nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2026;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del regolamento (UE) n. 729/2014, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», millesimo 2026.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro, di cui all'articolo 1, sono determinate come segue:

Autore: Antonio Vecchio.

Dritto: Al centro, un'immagine di San Francesco d'Assisi ispirata a un affresco di Simone Martini del XIV sec. collocato presso la Basilica di S. Francesco, Assisi (Umbria, Italia). Intorno è posta la scritta «San Francesco D'Assisi 1226-2026», date che sono, rispettivamente,

l'anno della morte del Santo e l'anno di emissione della moneta. A destra, in basso, è posto il monogramma «RI», acronimo della Repubblica italiana. A sinistra è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma e in basso, sempre a sinistra, «AV.», firma dell'autore. Nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 3.

Le monete da 2 euro commemorative dell'«800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi», sia quelle destinate alla circolazione ordinaria, sia quelle per collezionisti nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2026, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso legale dal 1° gennaio 2026.

I contingenti e le modalità di cessione delle suddette monete saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui all'articolo 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea.

Art. 5.

L'impronta della moneta, eseguita in conformità alle caratteristiche artistiche di cui all'articolo 2 e all'immagine sotto raffigurata, sarà riprodotta su dischetti di metallo vile e depositata presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A06804



DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta da 2 euro commemorativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», a circolazione ordinaria e nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 che ha istituito la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota n. 1728 del 4 giugno 2009 con cui la Commissione europea ha richiesto la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (articolo 4, paragrafo 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'articolo 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto articolo 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 3/2025 del 23 luglio 2025, secondo cui la suddetta Commissione tecnico-artistica, ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta da 2 euro commemorativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», millesimo 2026;

Vista la nota informativa n. 14803/25 del 3 novembre 2025, con la quale il Segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 1° novembre 2025, ha approvato il disegno della faccia nazionale della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di celebrare il 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi mediante l'emissione, nel corso dell'anno 2026, di una moneta da 2 euro commemorativa, sia a circolazione ordinaria che nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2026;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione del regolamento (UE) n. 729/2014, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», millesimo 2026.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro, di cui all'articolo 1, sono determinate come segue:

Autore: Marta Bonifacio.

Dritto: Al centro, Pinocchio, l'eroe dell'opera principale di Carlo Collodi, «Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino», che danza. Nel campo, a destra, l'ombra di Pinocchio che guarda attonito il grillo parlante sulla punta del suo lungo naso che sta crescendo per aver detto una delle sue bugie. In alto è posto il nome «Carlo Collodi» insieme alle date «1826» e «2026», rispettivamente, anno di nascita dello scrittore celebrato e anno di emissione della moneta. A sinistra «R», identificativo della Zecca



di Roma. A destra il monogramma «RI», acronimo della Repubblica italiana. In basso la scritta «Pinocchio» e, in basso a destra, il monogramma «MB», firma dell'autore. Nel giro le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 3.

Le monete da 2 euro commemorative del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», sia quelle destinate alla circolazione ordinaria, sia quelle per collezionisti nelle versioni *fior di conio* e *proof*, millesimo 2026, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, hanno corso legale dal 1° gennaio 2026.

I contingenti e le modalità di cessione delle suddette monete saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare due esemplari della moneta di cui all'articolo 1, per documentazione o la partecipazione a mostre e convegni, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea.

Art. 5.

L'impronta della moneta, eseguita in conformità alle caratteristiche artistiche di cui all'articolo 2 e all'immagine sotto raffigurata, sarà riprodotta su dischetti di metallo vile e depositata presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A06805

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;


Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;



Visto il verbale n. 3/2025 del 23 luglio 2025, secondo cui la suddetta Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 10 euro appartenente alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Oro	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	13,85	900‰	± 1‰	3 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza;

dritto: al centro è rappresentata la fontana del Nettuno, una delle fontane simbolo della Città di Bologna. Nel giro la scritta «Repubblica italiana». In basso, sulla destra, la firma dell'autore «U. PERNAZZA»;

rovescio: raffigurati due particolari della fontana: una delle nereidi, sulla sinistra, ed un putto che regge una figura marina, sulla destra. Entrambi sono situati all'interno di una cornice. Al di sotto del putto sono inseriti la «R», identificativa della Zecca di Roma, ed il valore nominale «10 EURO». Nel giro il nome della scultura «FONTANA DEL NETTUNO», mentre in basso è situato «2026», anno di emissione della moneta, e la scritta «BOLOGNA», città che ospita la fontana;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana del Nettuno - Bologna», in versione *proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Dritto



Rovescio



Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A06806

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Visto la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;



Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 3/2025 relativo alla riunione del 23 luglio 2025 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla Serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	50,00	28	999,9‰	15,552 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Valerio De Seta;

dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 50 Lire con l'Italia raffigurata con un profilo di volto di donna rivolto verso destra, coronato da foglie di quercia. Intorno la scritta «REPVBBLICA ITALIANA». In basso, la firma dell'autore «V. DE SETA». Nel giro un pallinato decorativo;

rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da 50 Lire con al centro la raffigurazione del Dio Vulcano. Sulla destra il vecchio valore nominale «L. 50» e più in basso la «R», identificativo della Zecca di Roma, e «2026», anno di emissione. Sulla sinistra, in alto, l'attuale valore nominale «50 EURO». Nel giro un pallinato decorativo;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro dedicata alla Serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Dritto



Rovescio



Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A06807

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 5/2025 del 17 settembre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Dimensioni	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	1,5	30x40	925‰	± 3‰	35 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

dritto: rappresentazione del palazzo storico che ospita il Corriere della Sera a Milano. A destra, raffigurazione dell'insegna «CORRIERE». In basso è posta la scritta «Repubblica italiana». In alto, sulla sinistra, la «R» identificativa della Zecca di Roma, mentre in basso, sempre sulla sinistra, è posta la firma dell'autore «PETRASSI»;

rovescio: riproduzione della prima pagina del primo numero del giornale pubblicato il 5 marzo del 1876. In alto a destra è posto «1,5 EURO», valore nominale. In basso, a sinistra, ci sono le due date «1876» e «2026», rispettivamente, anno di fondazione del Corriere della Sera e anno di emissione della moneta;

bordo: liscio.

Art. 4.

La moneta d'argento da 1,5 euro celebrativa del «150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.




Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio



Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A06808

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;


Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;



Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 3/2025 relativo alla riunione del 23 luglio 2025 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
				legale	tolleranza
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	20,00	22	999,9‰	7,776 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Valerio De Seta;

dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 50 Lire con l'Italia raffigurata con un profilo di volto di donna rivolto verso destra, coronato da foglie di quercia. Intorno la scritta «REPVBBLICA ITALIANA». In basso, la firma dell'autore «V. DE SETA». Nel giro un pallinato decorativo;

rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da 50 Lire con al centro una rappresentazione del Dio Vulcano. Sulla destra il vecchio valore nominale «L. 50» e più in basso la «R», identificativo della Zecca di Roma, e «2026», anno di emissione. Sulla sinistra, in alto, l'attuale valore nominale «20 EURO». Nel giro un pallinato decorativo;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata alla serie «La riedizione della Lira - 50 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.



Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio



Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A06809

DECRETO 10 novembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2025 del 14 ottobre 2025 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, ex regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	26,95	10,30 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio;

dritto: al centro è rappresentato uno scorcio del lago Cecita circondato dalla tipica vegetazione dell'altopiano della Sila. A destra e sinistra sono raffigurati i due Bronzi di Riace. In alto, le scritte «CALABRIA» e «REPUBBLICA». In basso, posta sopra la rappresentazione di un capitello ionico, la scritta «ITALIANA». A sinistra è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma, mentre a destra è posta la firma dell'autore «M.Bonifacio»;


rovescio: nel campo, a fare da sfondo, una raffigurazione del Gros de Tours in seta ed una fila di bottiglie di vino stese per la tipica conservazione. In primo piano al centro, una bottiglia di vino Cirò decorata con un pinakes locrese raffigurante Dioniso, ed una cesta contenente grappoli d'uva rappresentativa dell'arte dell'intreccio tradizionale della Sila greca. A sinistra è rappresentata una treccia di peperoncini, mentre a destra una treccia di cipolle rosse di Tropea. In alto «EU5RO», valore nominale. In basso «2026», anno di emissione della moneta. Nel giro la scritta «SAPORI D'ITALIA». Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla serie «Cultura enogastronomica italiana - Cirò e Cipolle di Tropea - Calabria», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.



Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A06810

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 novembre 2025.

Spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri - Svizzera.

IL MINISTRO DELLA SALUTE


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone entrato in vigore il 1° giugno 2002;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che stabilisce che laddove la persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione;



Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 943, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonché del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa»;

Visto l'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, che individua i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo costituiti dalle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente;

Visto l'Accordo amichevole che definisce le aree di confine, sottoscritto il 22 dicembre 2023 «Procedura di amichevole composizione ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione), nonché ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ("Accordo"). Elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine tra gli Stati contraenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario - n. 40 ed in particolare l'art. 1 e i seguenti commi:

comma 237, lettera *a*), che prevede il versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale da parte dei residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale;

comma 237, lettera *b*), che prevede il versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale da parte dei i frontalieri di cui all'art. 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera *b*), relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

comma 237, lettera *c*), che prevede il versamento alla regione di residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale da parte dei i familiari a carico dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*);

Vista altresì la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario - n. 43 ed in particolare il comma 100, dell'art. 1 nel quale è previsto che «Al primo periodo del comma 238, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto il capo IV del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina l'assistenza socio-sanitaria e, in particolare, l'art. 21 riguardante i percorsi assistenziali integrati e i seguenti commi:

comma 2: «Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.»;

comma 3: «Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, socio-sanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato.»;

Considerato, pertanto, che entro i limiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i trattamenti socio sanitari possono essere erogati anche all'interno di modelli innovativi di *welfare*, quali quelli di *housing sociale*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli concernenti la contrattazione collettiva»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro area sanità - triennio 2019 - 2021 - sottoscritto in data 23 gennaio 2024, per il personale medico;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019 - 2021 - sottoscritto in data 2 novembre 2022, per il personale infermieristico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 spetta alla regione di residenza definire annualmente la quota di compartecipazione familiare, nella misura individuata tra il 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato;

Preso atto che in base alla sopra menzionata disposizione di cui al comma 238 le somme affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo;

Visto altresì il comma 239, dell'art. 1 della stessa legge in base al quale con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme e di versamento del contributo nonché la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette Regioni, al personale di cui al comma 238;

Sentiti i presidenti delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano, confinanti con la Svizzera che hanno espresso un parere favorevole con nota della Conferenza delle Regioni prot. n. 6602/C7SAN del 23 ottobre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della quota di compartecipazione familiare

1. Ai sensi della normativa citata in premessa, le regioni di residenza interessate e la Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, definiscono annualmente la quota di compartecipazione familiare dovuta dai soggetti di cui alle lettere *a), b) e c)* dell'art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, compresa tra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera.

Art. 2.

Versamento delle quote di compartecipazione

1. Le quote di compartecipazione di cui all'art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate, annualmente, dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e affluiscono direttamente ai bilanci delle regioni interessate e della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

Destinazione delle risorse affluite alle regioni ed alle province autonome interessate

1. Le somme, affluite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono prioritariamente destinate dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine così come definite nelle premesse; le regioni e la Provincia autonoma di Bolzano possono utilizzare fino al 30% delle somme affluite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, al potenziamento e al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali, entro i limiti delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza, anche nell'ambito di modelli innovativi di *welfare*, quali l'*housing sociale*, destinate alla popolazione residente nelle zone di confine come sopra descritte, ivi compresi i frontalieri residenti nelle medesime aree.

2. La quota di cui al comma 1, destinata dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico ed infermieristico, impegnato nelle aree di confine dei servizi sanitari interessati, non può superare il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, e potrà essere in misura inferiore al 20 per cento qualora le somme versate ai sensi dell'art. 2, siano insufficienti a garantire l'incremento del trattamento accessorio del personale medico e infermieristico nella misura individuata, e comunque fino a concordanza delle effettive disponibilità.

3. Qualora la quota destinata a incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine superi il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo di tale personale, le Regioni interessate e la Provincia autonoma di Bolzano impiegano l'importo eccedente per incrementare la quota relativa al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali delle aree di confine.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2025

*Il Ministro della salute
SCHILLACI*

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1599*

25A06706



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa 3 Stelle - in liquidazione», in Romano di Lombardia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, n. 697/2012, con il quale la società cooperativa «Cooperativa 3 Stelle - in liquidazione», con sede in Romano di Lombardia (BG) (codice fiscale 03153940162), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigino Ruffini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 settembre 2024, con la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha diffidato il commissario a svolgere gli adempimenti previsti con ministeriale del 26 gennaio 2016, n. 18950, relativamente alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 per mancanza di attivo;

Vista la protratta inerzia del commissario, che non ha riscontrato la nota succitata;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0042429 del 10 marzo 2025, in applicazione dell'art. 21-quinquies, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Luigino Ruffini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/90, il dott. Luigino Ruffini è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società «Cooperativa 3 Stelle - in liquidazione», con sede in Romano di Lombardia (BG) (codice fiscale 03153940162).

2. In sostituzione del dott. Luigino Ruffini, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Giovanna Azzola, nata a Milano (MI) il 25 ottobre 1959 (codice fiscale ZZLGNNS9R65F205H), domiciliata in Bergamo (BG), largo Porta Nuova n. 14.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06692

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopquadro società cooperativa sociale», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;



Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 24 gennaio 2025 n. 3/2025 del Tribunale di Savona, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coopquadro Società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Coopquadro Società cooperativa sociale», con sede in Savona (SV) (codice fiscale 01531990099), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Bernardini, nato a Sarzana (SP) il 1° gennaio 1962 (codice fiscale BRNPLA62A01I449M), ivi domiciliato in piazza Guido Jurgens n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: Urso

25A06693

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nova Soccorso cooperativa sociale», in Nova Milanese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 23 gennaio 2025 n. 13/2025 del Tribunale di Monza, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nova Soccorso cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale per i Servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nova Soccorso cooperativa sociale», con sede in Nova Milanese (MB) (codice fiscale n. 12009840963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Bernardini, nato a Sarzana (SP) il 1° gennaio 1962 (codice fiscale BRNPLA62A01I449M), domiciliato in Milano (MI), via Chiaravalle n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06694

DECRETO 3 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola dei Campi Palentini a responsabilità limitata», in Scurcola Marsicana, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199, R.D. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1999, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola dei Campi Palentini a responsabilità limitata», con sede in Scurcola Marsicana (AQ) (codice fiscale n. 00241330661), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giampaolo Gatti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che, da un complessivo riesame del fascicolo della cooperativa, è emerso che sin dal 2016 il Commissario non ha fatto pervenire alcuna notizia aggiornata sulla procedura, peraltro omettendo di trasmettere le relazioni semestrali *ex art. 205 L.F.*, corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Preso atto delle gravi carenze di informazioni fornite dal Commissario sulla procedura, quindi dei gravi inadempimenti nello svolgimento dell'incarico;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0112637 del 22 novembre 2024, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine a suo tempo concesso, il Commissario non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì in data 9 dicembre 2024 ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico per il quale aveva già ricevuto avvio di revoca;

Considerato un significativo *vulnus* rispetto agli interessi dei creditori della procedura e alle funzioni di vigilanza attribuite *ex lege* a questa Autorità di vigilanza e che, venuto meno il rapporto fiduciario con il predetto professionista, questa Autorità di vigilanza ritiene di dover procedere alla sua sostituzione mediante revoca e non a causa di dimissioni;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Giampaolo Gatti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;



Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Giampaolo Gatti è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola dei Campi Palentini a responsabilità limitata», con sede in Scurcola Marsicana (AQ) - (codice fiscale n. 00241330661).

2. In sostituzione del dott. Giampaolo Gatti, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa

Valeria Giancola, nata a L'Aquila (AQ) il 23 febbraio 1976 (codice fiscale GNCVLR76B63A345F), domiciliata in Pescara (PE), via Firenze n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06695

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 24 settembre 2025.

Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025 e annesso schema di Protocollo di legalità. (Delibera n. 45/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, e nello specifico il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguitamento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo



sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito a» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, gli articoli 3 e 6 che dispongono la tracciabilità dei flussi finanziari originati da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato, su proposta dell'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza Grandi Opere - CCASGO (poi Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP e attuale Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa), ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati gli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ha definito uno specifico schema di Protocollo di legalità;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che, all'art. 30, comma 1, istituisce, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita «Struttura di missione» per lo svolgimento, in forma integrata a coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

Visto l'art. 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale stabilisce che la suddetta struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia, si conforma alle Linee guida adottate dal CCASGO (attuale Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa), anche in deroga alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

Visto il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al CCASGO;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, recante «Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015 (delibera n. 62/2020)», con la quale questo Comitato ha approvato i due nuovi schemi di «Protocolli di legalità» per le opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti prioritari affidate al contraente generale o concessionario e a quelle affidate con appalto e le relative Linee guida per prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata e mafiosa;

Visto che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, rafforza il ruolo del Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2003, introducendo i commi da 2-bis a 2-quinquies. In particolare, il comma 2 bis stabilisce l'obbligo di riportare i CUP dei progetti di investimento pubblico negli atti amministrativi che ne dispongono il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, a pena di nullità degli stessi;

Considerato il ruolo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE), titolare del Sistema CUP, il quale mette a disposizione delle amministrazioni/enti/altri soggetti emananti atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici, il servizio di «verifica CUP» (codice unico di progetto), di contribuire ad assicurare la correttezza dei processi di programmazione e di monitoraggio degli interventi;



Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», il quale, in attuazione del principio di unicità dell'invio dei dati, prevede che ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati ma deve essere reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», e successive modificazioni e integrazioni, che affida l'attuazione del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa a un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento;

Visto il decreto 26 febbraio 2025 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al CCASIIIP;

Considerato l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 6 febbraio 2025, con il quale si è disposto che le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa siano approvate con delibera CIPESS, su proposta del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione di criticità relativa al sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Considerata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, che attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lo svolgimento, secondo le procedure previste dal medesimo art. 30 e in stretto raccordo con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle province interessate, delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, nonché agli spostamenti delle opere interferite cui provvedono gli enti gestori;

Visto che l'ordinanza di cui al punto precedente ha previsto, al fine di assicurare la tutela della legalità e il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei relativi interventi strutturali, l'adozione, da parte del Comitato di coordinamento di cui all'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle Linee guida di cui al citato art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per definire le procedure di verifica antimafia da applicare fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono;

Visto il decreto del 7 luglio 2025 del Ministro dell'interno che ha provveduto alla nomina dei componenti del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e che il predetto Comitato si è insediato nella seduta del 23 settembre 2025;

Considerato che il documento sottoposto all'esame di questo Comitato reca le «Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025» e annesso schema di Protocollo di legalità, e che in particolare:

disciplina le procedure per l'iscrizione obbligatoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dalla struttura per la prevenzione antimafia, da parte degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nelle predette attività;



fornisce indicazioni organizzative ed operative per l'esercizio da parte della struttura per la prevenzione antimafia dei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto ai predetti tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini di assicurarne efficacia, tempestività e coerenza attraverso la più intensa cooperazione e la massima intensificazione dello scambio informativo tra la richiamata Struttura e la rete di prevenzione amministrativa antimafia composta dalle Prefetture-UTG interessate e dai relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), nelle sue articolazioni centrale e periferiche, dal Gruppo interforze centrale (GIC), istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento per la pubblica sicurezza, e dalle Forze di polizia;

prevede la sottoscrizione di uno schema di Protocollo di legalità, allegato alle predette Linee guida, che replica taluni contenuti di quello predisposto per il monitoraggio antimafia delle infrastrutture prioritarie;

Vista la nota prot. n. 57497 del Ministero dell'interno del 14 luglio 2025, acquisita con prot. DIPE n. 8044 di pari data, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso le predette Linee guida approvate nella seduta del 1° luglio 2025 dal CCASIIP, perché venga sottoposto all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. n. 10369 del 24 settembre 2025 predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Udito il Presidente del CCASIIP nella seduta preparatoria del CIPESS del 16 settembre 2025;

Su proposta del Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa (già CCASIIP);

Acquisito in seduta l'assenso degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Sono approvate le «Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025» e annesso schema di Protocollo di legalità, adottati dal CCASIIP nella seduta del 1° luglio 2025 e allegati alla presente delibera di cui ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1878*




**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA
NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER LA-
VORI, SERVIZI E FORNITURE RELATIVI O COMUNQUE CONNESSI
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
CONCERNENTI IL SISTEMA OSPEDALIERO DELLA REGIONE CALA-
BRIA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 1133 DEL 13 MARZO 2025.**

1. I contenuti e le finalità delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono adottate da questo Comitato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 4 aprile 2025, che attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lo svolgimento, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 30 e in stretto raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle Province interessate, delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, nonché agli spostamenti delle opere interferite cui provvedono gli enti gestori.

Le presenti Linee guida disciplinano le procedure per l'iscrizione obbligatoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla predetta Struttura da parte degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nelle predette attività, a seguito degli accertamenti effettuati con le modalità dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del Codice delle leggi antimafia da parte della stessa Struttura.

Le presenti Linee guida forniscono altresì alcune indicazioni organizzative ed operative per l'esercizio da parte della Struttura dei compiti di impulso,



indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto ai predetti tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini di assicurarne efficacia, tempestività e coerenza attraverso la più intensa cooperazione e la massima intensificazione dello scambio informativo tra la Struttura e la rete di prevenzione amministrativa antimafia composta dalle Prefetture-UTG interessate e dai relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), nelle sue articolazioni centrale e periferiche, dal Gruppo interforze centrale (GIC), istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento per la pubblica sicurezza, e dalle Forze di polizia.

Sono previste, inoltre, specifiche misure di monitoraggio sia in sede di pre-cantierizzazione che di esecuzione delle opere che riguardano, in particolare, i titolari di eventuali terreni privati da espropriare od occupare temporaneamente per le specifiche esigenze delle attività di cantiere, tutti gli affidatari e sub-affidatari coinvolti a qualunque titolo ed a prescindere dall'importo del contratto e sub-contratto e dalla tipologia delle attività svolte, anche concernenti la risoluzione di interferenze nel sedime delle infrastrutture da realizzare, le lavorazioni e le prestazioni di beni e servizi, i relativi flussi finanziari, i mezzi di impresa e la manodopera impiegata.

Con tali ultime misure si intende rafforzare l'attività di prevenzione e di vigilanza nella delicata fase dell'avvio e dello svolgimento dei lavori in cantiere, nella duplice considerazione che in questo momento si manifestano storicamente con maggiore incidenza le pressioni da parte delle organizzazioni criminali, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose, e che il reclutamento del personale nel settore edile costituisce per la criminalità organizzata non solo un tornaconto economico ma anche un importante strumento per il controllo dei territori e l'affermazione e il consolidamento del consenso sociale. L'obiettivo, in particolare, è migliorare la capacità di intercettare tutti quei fenomeni di illegalità diffusa o irregolarità (le cc.dd. zone grigie) che, per le loro caratteristiche, è più difficile individuare e che possono rappresentare sintomi rivelatori di una più seria compromissione degli operatori economici coinvolti.

Le presenti Linee guida sono immediatamente applicabili ed efficaci fino al completamento delle infrastrutture cui si riferiscono. Il direttore della Struttura



riferisce periodicamente al Comitato in merito all’attuazione delle presenti Linee guida, informandolo tempestivamente sulle criticità che dovessero emergere in fase applicativa e segnalando eventuali esigenze di integrazione e implementazione delle stesse.

2. La sottoscrizione del Protocollo di legalità: l’ambito di applicazione e il regime transitorio

Costituisce parte integrante delle presenti Linee guida l’allegato schema di Protocollo di legalità che deve essere sottoscritto dalla Struttura, dalle Prefetture-UTG territorialmente competenti e dai soggetti aggiudicatori/concedenti.

Tale schema, che replica taluni contenuti di quello predisposto per il monitoraggio antimafia delle infrastrutture prioritarie, individua i vincoli e gli obblighi a carico dei predetti soggetti, degli affidatari/concessionari e dei gestori per la risoluzione dell’interferenza nel sedime delle infrastrutture, se presenti, e di tutti gli operatori economici appartenenti alle rispettive filiere delle imprese da questi ultimi originata.

Si tratta di adempimenti fondamentali per garantire la piena ed effettiva attuazione del sistema di prevenzione rafforzata definito dalle presenti Linee guida, che fanno riferimento ad un ampio coinvolgimento dei soggetti aggiudicatori/concedenti anche in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia sulle attività affidate, con compiti specifici di collaborazione e di vigilanza su tutte le filiere di imprese, con il supporto dei soggetti che le originano.

Il Protocollo di legalità deve essere espressamente recepito nella documentazione di gara e in tutti i contratti e sub-contratti per le attività relative e o comunque connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi, la cui sottoscrizione equivale alla sua accettazione per adesione in ogni sua parte, comprensiva delle specifiche penali applicabili in caso di violazioni e ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente e quelle ulteriori eventualmente individuate nell’ambito della autonomia negoziale. Analogamente, il presente atto deve essere allegato alla convenzione sottoscritta dai gestori



dell'interferenza, se presenti, e negli accordi negoziali stipulati da questi ultimi nel caso in cui provvedano alla risoluzione mediante affidamento a terzi.

I soggetti aggiudicatori/concedenti vigilano, in collaborazione con gli affidatari/concessionari e, quando presenti, con i gestori delle interferenze che provvedano alla loro risoluzione mediante affidamento a terzi, sul recepimento del Protocollo in tutti gli accordi negoziali derivati.

Nel caso in cui i soggetti aggiudicatori/concedenti accertino il mancato recepimento del Protocollo, ne danno comunicazione alla Struttura e alle Prefetture-UTG territorialmente competenti e, inutilmente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la Struttura per superare tale inadempimento, promuovono la risoluzione dell'accordo negoziale secondo quanto previsto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Il Protocollo di legalità entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione e produce i suoi effetti sino all'acquisizione, da parte della Struttura e della Prefettura-UTG territorialmente competente, del certificato di ultimazione dei lavori di cui al D.M. n. 49/2018, quale attestazione del termine delle attività relative e comunque connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi. I soggetti aggiudicatori/concedenti riferiscono annualmente alla Struttura, che, a sua volta, informa questo Comitato, sulle attività svolte in attuazione dell'accordo sottoscritto.

Il Protocollo di legalità prevede specifiche modalità volte a promuovere la sottoscrizione degli atti aggiuntivi da parte degli operatori economici che abbiano stipulato accordi negoziali a qualsiasi titolo anteriormente alla data della sua sottoscrizione ai fini dell'accettazione dello stesso per adesione in ogni sua parte. La Struttura, ai fini di assicurare in ogni caso la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Protocollo, dispone specifiche attività di monitoraggio e di controllo antimafia da parte del GIA e della DIA con riguardo a quegli operatori economici che non procedano alla sottoscrizione e alle relative prestazioni contrattuali, informando il CCASIIP.

Per le violazioni degli obblighi del Protocollo si applicano le misure specificatamente previste, ferme restando le sanzioni di cui alla normativa vigente



e le ulteriori misure eventualmente individuate nell'ambito dell'autonomia negoziale.


3. L'organizzazione dell'azione di prevenzione

La Struttura esegue, con competenza esclusiva e funzionale, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e con le specifiche procedure di seguito indicate, le verifiche per il rilascio dell'informazione antimafia, quale requisito essenziale per l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dalla stessa Struttura.

Al contempo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività dirette a contrastare i tentativi di infiltrazione negli appalti e sub-appalti per prestazioni relative o comunque connesse alla realizzazione delle opere, garantendo la più intensa collaborazione tra le diverse componenti della rete di prevenzione amministrativa antimafia e la condivisione dei patrimoni informativi, indispensabili per la più efficace e tempestiva individuazione delle situazioni di illegalità, anomalie o criticità e per l'adozione delle conseguenti determinazioni.

A supporto della Struttura, opera la Sezione specializzata di questo Comitato, che svolge le funzioni di seguito individuate, anche al fine di definire eventuali iniziative per il rafforzamento e l'implementazione delle misure di prevenzione, con particolare riguardo allo sviluppo di specifiche forme di collaborazione della Struttura con gli organismi che compongono la Sezione stessa. Il direttore della Struttura, in qualità di presidente coordinatore, provvede a convocare la Sezione specializzata in tutte le ipotesi previste, nonché ai fini di acquisire pareri sull'applicazione delle presenti Linee guida e dell'allegato schema di Protocollo di legalità, tenendo informato questo Comitato.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite, la Struttura, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi e informativi e di specifiche analisi ed approfondimenti, si avvale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero dell'Interno 14 marzo 2003, nonché della Direzione investigativa antimafia, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, e del Gruppo interforze



centrale, istituito all'interno Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza. La Struttura dispone, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'Interno, di una aliquota di personale appartenente alle Forze di polizia con specifiche professionalità, assegnato per lo svolgimento dei compiti di analisi e valutazione di quanto assunto in sede istruttoria e in esito ad accessi ispettivi ed accertamenti.

La Struttura si avvale della collaborazione dei soggetti aggiudicatori/concedenti che, in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, svolgono gli specifici compiti a supporto dell'azione di contrasto alle diverse forme di illegalità indicati nell'allegato schema di Protocollo che devono sottoscrivere con la stessa Struttura.

In particolare, i soggetti aggiudicatori/concedenti sono tenuti a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti a carico degli affidatari/concessionari, dei gestori delle interferenze, se presenti, e dei relativi aventi causa e devono fornire tempestivamente alla Struttura e a tutti gli organismi deputati alla prevenzione antimafia le informazioni necessarie all'esercizio dei compiti attribuiti. I soggetti aggiudicatori/concedenti sono tenuti altresì a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare il monitoraggio dei movimenti finanziari inerenti la progettazione/realizzazione delle opere. In particolare, assumono l'impegno a verificare, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge, che negli accordi negoziali sottoscritti dagli operatori economici della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolti in lavori, servizi e forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità e che i soggetti danti causa, che abbiano notizia dell'inadempimento degli aventi causa, ne diano immediata comunicazione alla Prefettura-UTG per l'applicazione delle relative sanzioni.

Al fine di assicurare il costante e tempestivo flusso informativo, i soggetti aggiudicatori/concedenti sono tenuti all'istituzione e alla gestione di una banca dati, alimentata sulla base degli specifici obblighi previsti dallo schema di Protocollo di legalità e assunti in sede negoziale ed il cui inadempimento è sanzionato secondo quanto previsto dallo stesso Protocollo.



Il Comitato ritiene opportuno che la Struttura promuova il più ampio coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali dei lavoratori, per l'attuazione di specifiche iniziative, funzionali a rafforzare l'azione di prevenzione antimafia. In questo quadro, di grande importanza si rivela l'istituzione presso le Prefetture territorialmente competenti di specifici Tavoli, funzionali a rafforzare, con la prevista partecipazione delle organizzazioni sindacali del personale edile maggiormente rappresentative, tutte le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle norme di sicurezza e salute nelle aree di cantiere e nei campi base e il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

4. Le specifiche forme di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Comitato, al fine di implementare il sistema preventivo e rendere più incisivi gli accertamenti da parte della Struttura, ritiene di fondamentale importanza rafforzare gli strumenti di collaborazione interistituzionale tra la predetta Struttura e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) e le Direzioni distrettuali antimafia (DDA), sulla scorta dei modelli operativi già sperimentati e, in particolare, di quello recentemente previsto dal decreto del Ministro dell'interno 2 ottobre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023) per una maggiore efficienza dei controlli sugli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari.

Gli elementi di contiguità tra gli strumenti della prevenzione amministrativa antimafia di competenza della Struttura e le prerogative di indagine dell'Autorità giudiziaria evidenziano, infatti, l'opportunità di sviluppare una sinergia operativa che, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni, possa concorrere ad accrescere l'efficacia delle azioni amministrativa e giudiziaria.

Sulla base di specifiche intese, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge la Struttura dovrà, oltre a quanto previsto dall'articolo 91, comma 7-bis, del Codice delle leggi antimafia, trasmettere tempestivamente alle Direzioni



distrettuali gli elementi informativi rilevanti ai fini dell'adozione di informazioni antimafia a carattere interdittivo e le relazioni conclusive degli accessi ai cantieri, nonché comunicare l'adozione delle misure amministrative ai sensi dell'articolo 94-bis del Codice antimafia. Le Direzioni distrettuali, fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo, potranno fornire alla Struttura gli elementi di analisi dei quali siano in possesso al fine di consentire il più efficace esercizio dell'attività di prevenzione di competenza.

Forme di collaborazione specifiche possono essere attivate dalla Struttura con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai fini di una condivisione del patrimonio informativo, con particolare riferimento ai dati contenuti del Casellario informatico, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per specifiche attività di indagine o accertamento.


5. Le analisi di contesto e il monitoraggio antimafia territoriale

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività di contrasto ai tentativi di infiltrazione, la Struttura promuove l'attività di preventiva individuazione e valutazione dei livelli di rischio di infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle opere di cui trattasi.

In particolare, acquisisce periodiche analisi di contesto da parte dei GIA, della DIA e del GIC concernenti le condizioni di vulnerabilità, diretta ed indiretta, e le situazioni di condizionamento ed ingerenza – strutturali e congiunturali – che caratterizzano le aree di cantiere, per ragioni legate alla loro collocazione territoriale e all'entità degli investimenti, all'organizzazione e alla tipologia e complessità dei relativi lavori.


Tale attività di “*intelligence*” sviluppata a livello centrale e territoriale consente l'acquisizione di un patrimonio conoscitivo costantemente aggiornato, indispensabile per il più efficace orientamento dell'azione di vigilanza antimafia e lo sviluppo di iniziative mirate.

Tale monitoraggio, in una logica di massima anticipazione dell'attività di prevenzione, deve, segnatamente, riguardare i settori e i soggetti economici a livello locale, che possano essere coinvolti, a vario titolo, nel ciclo dei lavori e



operino in quegli ambiti di impresa che risultano, per la natura delle prestazioni e per le situazioni ambientali, più “sensibili” all’ingerenza criminale, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 95 del Codice delle leggi antimafia. Questa azione di monitoraggio dedicato deve essere rivolta con particolare attenzione nei riguardi di quegli operatori economici che agiscono in un regime di sostanziale monopolio o svolgono attività imprenditoriali strutturalmente radicate sul territorio e potenzialmente idonee ad intercettare qualsiasi prestazione di indotto, soprattutto quelle di basso livello tecnologico e ad alta intensità di manodopera, e per i quali, pertanto, a prescindere dalla circostanza che risultino in seguito affidatari, appare necessaria un’attività di *screening* antimafia preventivo ad ampio raggio. Un attento monitoraggio deve essere specificatamente rivolto a quei soggetti economici che operano nell’ambito delle attività legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti e nei settori collaterali, nonché dello stoccaggio, del trasporto e dello smaltimento del materiale di risulta derivante da scavo e demolizione e dei rifiuti di cantiere, in quanto strettamente ancorate ai territori e che, in quanto tali, offrono maggiore facilità di ingerenza da parte di quelle organizzazioni criminali che su quelle stesse aree sono già sono insediate. Ciò implica, tra l’altro, la mappatura a livello locale delle cave e degli altri impianti di estrazione, nonché di quelli di smaltimento. Un attento monitoraggio deve riguardare le cave dismesse laddove potrebbero verificarsi fenomeni di sversamento illecito.

Tale attività di monitoraggio territoriale viene svolta tenendo conto della presenza di rischi di infiltrazione, diretta e indiretta, che emergano da risultanze ed evidenze di attività investigative e dalla sussistenza di situazioni sintomatiche di interferenze da parte delle organizzazioni criminali, quali atti intimidatori, minacce e richieste estorsive. Di segnata importanza è anche la sussistenza di fenomeni di sfruttamento e di lavoro irregolare, nonché di esternalizzazioni illecite di manodopera, con particolare riferimento al ricorso al caporalato e all’interposizione illecita di manodopera (sommministrazione di lavoro illecita e fraudolenta, distacco illecito), che, come noto, costituiscono una modalità attraverso cui si diffondono il controllo delle organizzazioni criminali sul mondo del lavoro e su quelle realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni.



Il quadro informativo acquisito può essere utilizzato in sede di verifica antimafia sugli operatori economici che facciano richiesta di iscrizione in Anagrafe e nell'ambito della predisposizione dei dispositivi di prevenzione generale e di controllo del territorio a livello provinciale, che sono destinati ad assicurare un contributo fondamentale nell'attuazione del predetto monitoraggio antimafia anticipato.

6. I controlli in sede di affidamento

Il sistema di prevenzione rafforzata definito dalle presenti Linee guida prevede l'iscrizione obbligatoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016, da parte degli operatori economici per i quali è previsto il rilascio della documentazione antimafia, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore delle interferenze, che svolgano prestazioni relative o comunque connesse alla realizzazione/progettazione dell'opera, indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione delle relative prestazioni. Sono incluse le attività concernenti la fornitura di acqua (escluse le aziende municipalizzate), la sistemazione alloggiativa del personale e la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, i servizi di guardiania, mensa, pulizia e trasporto della manodopera. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli operatori economici che forniscono materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di euro 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, complessivi a trimestre per ciascuno di essi, fatta salva eventuale successiva determinazione da parte del CCASIIP.

Tale iscrizione equivale, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, al rilascio dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto Codice.

L'iscrizione in corso di validità nell'Anagrafe antimafia degli esecutori costituisce requisito per la partecipazione alla procedura di affidamento. E' comunque ammessa la partecipazione dell'operatore economico che attesti la presentazione della richiesta di iscrizione. In quest'ultima ipotesi, il soggetto




aggiudicatore/concedente, qualora al momento dell'individuazione dell'operatore economico interessato non risulti ancora iscritto, ne dà comunicazione alla Struttura per l'attivazione in via prioritaria dei prescritti accertamenti antimafia, secondo le modalità di seguito indicate.

Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario e i soggetti danti causa della filiera delle imprese da quest'ultimo originata, qualunque sia la posizione occupata, non possono in nessun caso procedere alla stipula dell'accordo negoziale con operatori economici che non risultino validamente iscritti in Anagrafe, nemmeno nell'ipotesi di urgenza.

Per l'effetto, l'affidatario/concessionario è tenuto ad accettare, prima della sottoscrizione di un accordo negoziale, l'iscrizione dell'avente causa mediante consultazione dell'Anagrafe e a verificare che analogamente procedano i soggetti danti causa della filiera delle imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata.

Analoga verifica deve essere effettuata prima della sottoscrizione della convenzione con il gestore dell'interferenza. Quest'ultimo, nel caso in cui proceda alla risoluzione mediante affidamento a terzi, è tenuto, ad effettuare i medesimi accertamenti posti a carico dell'affidatario/concessionario. La documentazione presentata in sede di autorizzazione al sub-appalto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, e di comunicazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto deve comprovare l'iscrizione in Anagrafe in corso di validità degli operatori economici interessati.

Resta fermo che, qualora le prestazioni relative o comunque connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi consistano, anche solo parzialmente, in attività rientranti tra quelle indicate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici interessati devono essere iscritti anche negli specifici elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ai tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso le Prefecture-UTG ai sensi del comma 52 del predetto articolo, non essendo, quindi, sufficiente, l'iscrizione nell'Anagrafe.




L'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese devono permanere iscritti in Anagrafe senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'esecuzione del relativo accordo negoziale. Spetta ai soggetti danti causa richiamare il rispetto della predetta condizione nella documentazione contrattuale ed effettuare le verifiche per i rispettivi aventi causa.

L'obbligo di iscrizione si applica anche agli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, che sono parti di accordi negoziali sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo. In questa ipotesi, i predetti soggetti devono presentare la richiesta di iscrizione in Anagrafe entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo e la Struttura procede ai prescritti accertamenti antimafia in via prioritaria, secondo le modalità di seguito stabilite dalle presenti Linee guida. Il soggetto aggiudicatore/concedente, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, promuove e verifica tale adempimento, informando la Struttura delle eventuali criticità riscontrate anche ai fini dell'assunzione delle iniziative per il loro superamento. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura motivata istanza di differimento del predetto termine.

Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti danti causa delle rispettive filiere di imprese da questi originate recedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, dagli accordi negoziali, compresi quelli sottoscritti precedentemente alla data di entrata in vigore del Protocollo, qualora siano accertati, anche soltanto per effetto di verifiche disposte a seguito della comunicazione di variazioni degli assetti societari o gestionali, la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, del predetto Codice.

E' fatto salvo, ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo 94, il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Resta fermo quanto



previsto dall'articolo 94, comma 3, del Codice delle leggi antimafia e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

7. L'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori

La richiesta di iscrizione in Anagrafe può essere presentata dall'operatore economico mediante accesso alla piattaforma gestita dalla Struttura sulla base del mero interesse a partecipare a qualunque titolo e per qualsiasi attività al ciclo di realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi.

Tale iscrizione è disposta all'esito delle verifiche antimafia effettuate nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 85 del Codice delle leggi antimafia con le modalità dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del predetto Codice e le procedure di seguito indicate.

L'iscrizione ha un periodo di validità temporale di dodici mesi, rinnovabile per analoghi periodi, su richiesta dell'operatore economico iscritto e previo aggiornamento degli accertamenti antimafia. La Struttura procede comunque alla verifica della permanenza dei requisiti in capo agli operatori economici iscritti in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio o delle modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente iscrizione. Questo controllo potrà essere avviato, oltre che ovviamente a seguito dell'acquisizione di elementi potenzialmente indicativi della perdita degli stessi requisiti, anche secondo una metodologia di controlli a campione. Tale tipo di attività, sganciata dal contesto del procedimento ad istanza di parte, dovrà espletarsi attraverso lo svolgimento di un'accurata attività informativa da parte dei GIA, della DIA, del GIC e delle forze di polizia.

La Struttura procede all'iscrizione di diritto in Anagrafe, secondo quanto previsto dal citato articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, dell'operatore economico che ne faccia richiesta e che risulti iscritto in uno degli elenchi di cui al comma 52 del citato articolo 1 della legge n. 190/2012, tenuto conto delle indicazioni in merito contenute nella circolare del Ministero



dell'Interno Gabinetto prot.n.11001/119/12 del 14 agosto 2013. Tale iscrizione è effettuata per un periodo pari a quello residuo dell'iscrizione già in corso nei predetti elenchi.

Le procedure per gli accertamenti antimafia funzionali all'iscrizione in Anagrafe si differenziano a seconda che l'operatore economico richiedente sia già censito nella Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), e non siano intervenute modifiche negli assetti proprietari e/o gestionali dalla data del loro inserimento nella predetta banca-dati, ovvero non sia ancora censito o per il quale siano intervenute le suddette successive modificazioni.


Nel primo caso, qualora dalla consultazione della BDNA non emerga l'esistenza di controindicazioni ai fini antimafia, la Struttura conclude il procedimento disponendone l'iscrizione annuale ed acquisendo agli atti l'informazione liberatoria rilasciata in via automatica.

Nel secondo caso, la Struttura avvia la procedura per il rilascio dell'informazione antimafia come di seguito articolata.

Tale procedura si svolge in due fasi correlate tra di loro, funzionali a massimizzare l'attività di analisi ed accertamento da parte dei competenti organismi.

La prima fase è finalizzata ad un preventivo accurato scrutinio dell'operatore sulla scorta delle evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione; la seconda è diretta all'ulteriore accertamento della sussistenza di eventuali situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia.

Nella citata prima fase, i controlli sono rivolti alla verifica, tramite il coinvolgimento diretto della DIA e sulla base del patrimonio informativo disponibile, dell'esistenza o meno delle situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c), del Codice delle leggi antimafia, nonché dell'attualità di eventuali elementi di infiltrazione mafiosa desunti dalla sussistenza di situazioni indiziarie. Si tratta di cause automaticamente ostative, o evidenze a forte valenza "indiziante", in quanto desumibili da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti dell'operatore economico scrutinato e/o della sua compagine proprietaria e gestionale, che attestino l'appartenenza o la contiguità con ambienti criminali o,




in caso di provvedimenti non ancora definitivi, la qualificata probabilità di simili situazioni.

In questa fase, la Struttura invia alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che sarà riscontrata nel termine massimo di 15 giorni. Tale attività di verifica antimafia si snoda, in particolare, attraverso l'incrocio delle informazioni della BDNA con le risultanze derivanti dall'interrogazione, di valenza investigativa, del Sistema di indagine delle Forze di Polizia (SDI), nonché con quelle contenute nel Sistema Informatico Rilevamento Accesso ai Cantieri (SIRAC) e negli archivi della stessa DIA. Si tratta di un modello operativo – affinato all'esito delle esperienze maturate in occasione di EXPO 2015), della ricostruzione post-sisma 2016 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina – che consente di mettere a disposizione della Struttura un primo contributo informativo e di analisi preventivo e qualificato, sintesi dell'articolato e specifico patrimonio di dati e notizie, del quale la DIA dispone in ragione delle sue attribuzioni in materia di prevenzione delle ingerenze criminali nel settore degli appalti.

In particolare, la DIA verifica l'eventuale presenza, a carico dei soggetti indicati all'articolo 85 del Codice delle leggi antimafia, di iscrizioni che indichino l'esistenza:

- di provvedimenti giudiziari, di denunce e segnalazioni di notizie di reato per i delitti di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice delle leggi antimafia;
- di proposte o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali;
- di segnalazioni riferibili anche a fatti potenzialmente suscettibili di sfociare nell'avvio di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali per pericolosità sociale qualificata dai presupposti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Codice delle leggi antimafia.

Fermo restando l'assoluto rispetto del termine indicato, la DIA fornisce riscontro alla richiesta informativa della Struttura soltanto nel caso in cui, all'esito




delle proprie risultanze, emergano elementi di controindicazione. Nella comunicazione si terrà conto di eventuali esigenze di riservatezza investigativa.

La Struttura, qualora non esistano controindicazioni, rilascia un'informazione liberatoria speditiva e dispone l'iscrizione in Anagrafe dell'operatore economico, fermi restando gli ulteriori accertamenti da completarsi entro 60 giorni. Diversamente, la Struttura attende la conclusione delle definitive verifiche della seconda fase.

Nella predetta, la Struttura procede, sulla scorta dei primi elementi acquisiti, alle ulteriori attività istruttorie per l'accertamento della eventuale sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia, acquisendo il contributo informativo dalle Prefetture-UTG del luogo della sede legale/residenza dell'operatore economico interessato. In questa seconda fase si procede anche alla verifica in merito all'attualità delle iscrizioni eventualmente rilevate nella prima fase. Le Prefetture-UTG esprimono le proprie valutazioni alla Struttura sulla scorta degli elementi informativi raccolti e valutati in sede di GIA.

Le Prefetture-UTG devono attribuire a tali richieste istruttorie il carattere di priorità e fornire gli elementi informativi e valutativi comunque entro il termine massimo di 60 giorni dal loro invio, così da consentire alla Struttura le definitive determinazioni ai fini sia del consolidamento e della stabilizzazione dei rapporti giuridici già eventualmente attivati sulla scorta dei positivi esiti della prima fase di accertamento, nel caso in cui gli ulteriori approfondimenti confermino l'assenza di elementi ostativi, sia della interdizione dell'impresa inquinata, qualora, invece, emergano criticità anche non evidenziate nella suddetta prima fase. Per approfondimenti specifici, la Struttura può interessare anche la DIA e il GIC. Personale di quest'ultimo organismo può essere chiamato a partecipare alle riunioni dei GIA nei casi di verifiche di particolare complessità. Al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, la Struttura può comunque esercitare i poteri di accesso delegati dal Ministro dell'Interno ai Prefetti ai sensi del decreto-legge del 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, avvalendosi dei relativi GIA.



La Struttura, a seguito dell'esito liberatorio della seconda fase di accertamento, rilascia l'informazione antimafia; diversamente, adotta un'informazione interdittiva, secondo le modalità stabilite dal Codice delle leggi antimafia, disponendo contestualmente la cancellazione dall'Anagrafe nel caso in cui si sia proceduto all'iscrizione dell'interessato sulla base degli elementi istruttori disponibili nella prima fase. La Struttura inserisce i predetti provvedimenti nella Banca dati nazionale antimafia, dando altresì comunicazione dell'informazione interdittiva adottata ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-*bis*, e successive modificazioni e integrazioni, del Codice delle leggi antimafia.

Al fine di contrastare più efficacemente i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e rendere più penetranti i controlli, assume rilievo il ricorso alla specifica forma di collaborazione con le Direzioni distrettuali antimafia interessate, già in corso con riferimento ai controlli relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e per le attività di ricostruzione post-sisma, tenuto conto di quanto già sperimentato in precedenti occasioni, ed ora oggetto anche del citato decreto del Ministro dell'Interno 2 ottobre 2023.

Tale collaborazione si esplica nell'attivazione di un circuito informativo dedicato all'interno della Sezione Specializzata di questo Comitato che, nei limiti del rispetto del segreto d'indagine, consente di verificare l'attualità delle iscrizioni pregiudizievoli riscontrate nelle banche dati interforze attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.. Nel caso in cui l'esame del CED interforze abbia evidenziato iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., cosiddetti "reati spia" – aventi comunque valenza indiziante, *ex articolo 84, comma 4*, del Codice delle leggi antimafia –, la Struttura richiede copia dei provvedimenti giudiziari alle Procure, distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di Polizia giudiziaria procedenti, qualora ostensibili.

8. L'aggiornamento degli accertamenti antimafia e il rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe.




La Struttura può disporre in qualsiasi momento verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo all'operatore economico iscritto. L'aggiornamento degli accertamenti antimafia è comunque sempre effettuato a seguito della comunicazione dell'interesse a permanere in Anagrafe. Tale interesse deve essere manifestato dall'operatore economico interessato mediante accesso alla piattaforma gestita dalla Struttura entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'iscrizione. L'iscrizione continua a produrre i suoi effetti senza soluzione di continuità sino alla conclusione del procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia. Gli operatori economici che non manifestino interesse a rimanere in Anagrafe nel termine sopraindicato decadono automaticamente al termine del periodo di iscrizione.

Analogamente a quanto previsto in sede di iscrizione, la Struttura procede al rinnovo di diritto per l'operatore economico che ne faccia richiesta e risulti presente in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 190/2012, tenuto conto delle indicazioni in merito contenute nella circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto prot.n.11001/119/12 del 14 agosto 2013.

La Struttura provvede inoltre al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe per un periodo temporale di dodici mesi, su domanda dell'operatore economico che risulti censito in BDNA e non siano intervenute modifiche degli assetti gestionali e/o proprietari dalla data del loro inserimento in banca-dati, acquisendo agli atti l'informazione con esito liberatorio.

Negli altri casi la Struttura, ricevuta la manifestazione di interesse al rinnovo, avvia il procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia. Tali accertamenti sono rivolti alla verifica della sussistenza di elementi rilevanti successivi alla data dell'ultimo controllo effettuato nei riguardi dei soggetti destinatari delle verifiche di cui all'articolo 85 del Codice delle leggi antimafia.

In particolare, la Struttura invia alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che deve essere riscontrata, nel termine massimo di 30 giorni, soltanto nel caso in cui emergano elementi ostativi sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione.




La Struttura, qualora non vengano segnalate controindicazioni, rilascia l'informazione liberatoria speditiva e dispone il rinnovo dell'iscrizione, ferme restando le ulteriori successive verifiche da parte dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti entro 60 giorni dalla richiesta istruttoria. Diversamente, la Struttura attende la conclusione delle predette ulteriori verifiche.

Queste ultime verifiche sono dirette all'accertamento dell'eventuale sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia, ovvero anche alla verifica in merito all'attualità delle iscrizioni eventualmente rilevate nella prima fase.

Ove da tali ulteriori accertamenti emergano ragioni ostaive, la Struttura adotta un'informazione interdittiva secondo le procedure previste dal Codice delle leggi antimafia, che viene comunicata secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 91 del predetto Codice, disponendo contestualmente la cancellazione dell'operatore economico dall'Anagrafe.

Nel caso in cui non si tratti di prima richiesta di rinnovo, la Struttura, qualora non siano state comunicate variazioni nell'assetto socio-gestionale dell'operatore economico richiedente o il trasferimento della sede legale/residenza in altra provincia, inoltra la richiesta di aggiornamento delle informazioni unicamente alla DIA, che fornisce espresso riscontro, entro il termine di 30 giorni, soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti. In assenza di controindicazioni, la Struttura procede al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe. Diversamente interessa la Prefettura-UTG territorialmente competente per i definitivi accertamenti.

La Struttura procede altresì ad una attualizzazione degli accertamenti antimafia precedentemente effettuati a seguito di mutamenti dell'assetto societario o gestionale. In questa ipotesi, l'operatore economico interessato deve trasmettere alla Struttura, entro 30 giorni da quando le predette modificazioni siano intervenute, copia dei relativi atti secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, del Codice delle leggi antimafia. La Struttura, sulla scorta di tale comunicazione, inoltra alla DIA una richiesta di elementi informativi sui nuovi soggetti, che provvede al riscontro, entro il termine massimo di 30 giorni, soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti. In pendenza di tale aggiornamento delle



informazioni, l'iscrizione continua comunque a mantenere la propria efficacia senza soluzione di continuità.

9. Il diniego di iscrizione in Anagrafe e la cancellazione

La Struttura, nell'ipotesi in cui, sulla base degli esiti delle verifiche antimafia effettuate, non sussistano le condizioni per l'iscrizione o per la permanenza in Anagrafe, adotta l'informazione antimafia interdittiva secondo le modalità previste dal citato Codice delle leggi antimafia, disponendo contestualmente il diniego della richiesta di iscrizione o la cancellazione.

La Struttura, qualora accerti che gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, dispone, in attuazione dell'articolo 94-bis del predetto Codice, l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ivi previste e l'iscrizione o la permanenza – in caso di soggetto economico già presente – nell'Anagrafe antimafia con una specifica annotazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

In questa ultima ipotesi, la Struttura si avvale, d'intesa con il Prefetto competente, dei GIA del luogo di residenza/sede legale degli operatori economici scrutinati. Tale coinvolgimento riguarderà sia la fase di preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per l'adozione delle predette misure, sia quella successiva di monitoraggio sulla loro esecuzione e di verifica, alla scadenza del termine di durata, della presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini della definitiva determinazione da parte della stessa Struttura.

Il supporto dei GIA è, in particolare, funzionale all'acquisizione degli elementi informativi necessari per valutare il grado e l'intensità dell'infiltrazione mafiosa all'interno dell'organizzazione imprenditoriale e per definire, conseguentemente, i contenuti e la durata delle misure da adottare, anche con riferimento all'eventuale nomina – da parte della Struttura – di uno o più esperti ai sensi del comma 2 del citato articolo 94-bis del predetto Codice. In secondo luogo, i GIA assumono un ruolo fondamentale sia in sede di attuazione delle misure di



cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del suddetto articolo, laddove sono chiamati a ricevere le specifiche comunicazioni da parte degli operatori economici sottoposti a prevenzione collaborativa, sia, più in generale, nella verifica del rispetto delle prescrizioni impartite.

Alla scadenza, ove si rilevi il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, la Struttura procede alla cancellazione della predetta annotazione; in caso diverso, adotta l'informazione interdittiva, disponendo la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

Qualora la richiesta di iscrizione in Anagrafe riguardi un operatore economico già sottoposto a misure di prevenzione collaborativa, la Struttura, prendendone atto, procede all'iscrizione con la relativa annotazione, disponendo poi definitivamente in merito, all'esito delle determinazioni assunte alla loro scadenza da parte del Prefetto che le aveva prescritte.

10. Le conseguenze della cancellazione dall'Anagrafe.

Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguardi operatori economici titolari di un contratto o sub-contratto, la Struttura ne dà immediata comunicazione al soggetto aggiudicatore/concedente ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione da parte del dante causa.

La predetta clausola è apposta, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016, in ogni atto negoziale relativo alla realizzazione delle opere di cui trattasi, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418, comma 3, c.c.. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenze, se presente, provvedano ad inserire tale clausola negli atti negoziali stipulati con i propri aventi causa e che, a loro volta, verifichino che analogamente procedano gli altri soggetti aggiudicatori delle relative filiere di impresa.

La risoluzione dell'atto negoziale deve avvenire con immediatezza, e, in ogni caso, entro il termine massimo di 5 giorni dalla comunicazione al soggetto aggiudicatore interessato della avvenuta cancellazione. Nel caso in cui il soggetto tenuto ad attivare la clausola sia diverso dal soggetto aggiudicatore/concedente,



quest'ultimo, in qualità di responsabile per la prevenzione antimafia delle attività affidate, verifica che la risoluzione avvenga nel rispetto dei predetti termini, informando la Struttura dell'avvenuta estromissione dell'operatore economico.

Nei confronti dell'operatore economico verso cui è attivata la clausola risolutiva espressa è prevista l'applicazione di una penale con le modalità indicate nell'allegato schema di Protocollo.


La risoluzione fa salvo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 del citato Codice delle leggi antimafia, il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il soggetto aggiudicatore/concedente può scegliere di proseguire il rapporto contrattuale secondo quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo 94. Tale ipotesi, secondo una giurisprudenza consolidata, deve considerarsi remota e residuale e richiede la sussistenza di eccezionali e tassative ragioni, motivate in maniera circostanziata, esclusivamente funzionali a tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell'esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente in tempi rapidi, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata.

11. I controlli antimafia nella fase esecutiva

Nella fase esecutiva dei contratti e sub-contratti, la Struttura svolge un monitoraggio dinamico sulla base degli esiti delle attività di analisi di contesto e degli approfondimenti info-investigativi e tenuto conto delle mitevoli strategie di volta in volta utilizzate dalle consorterie criminali per ingerirsi nella realizzazione delle commesse pubbliche, nonché della circostanza che l'apertura dei cantieri e l'avvio dei lavori costituisce storicamente la fase più vulnerabile, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei sub-appalti e dell'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi.

Tale monitoraggio interessa tutti gli operatori economici impegnati, a qualsiasi titolo, nella realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi, gli aspetti



procedurali e gestionali dei relativi contratti e sub-contratti, l'organizzazione e la gestione dei cantieri, il rispetto delle norme sull'occupazione e la tutela delle condizioni di lavoro, nonché i flussi finanziari relativi a tutti i pagamenti concernenti gli operatori economici della filiera delle imprese secondo le modalità stabilite dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'obiettivo è quello di assicurare completezza, tempestività ed efficacia dei controlli ed in particolare, al fine di garantire la loro effettività, di incrementare la capacità di intercettare anche le eventuali situazioni di opacità ed illegalità diffuse, predittive di ingerenze criminali, che, come detto, tendono storicamente a manifestarsi nel momento in cui il ciclo contrattuale appare più vulnerabile.

La Struttura esercita tale attività di vigilanza ad ampio raggio avvalendosi della Banca dati appositamente istituita e gestita dai soggetti aggiudicatori/concedenti, in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, secondo le indicazioni contenute nell'allegato Protocollo-quadro, sulla scorta dell'esperienza consolidata per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari. L'attivazione di tale piattaforma informatica consente di mettere a disposizione degli organismi che compongono la rete di prevenzione amministrativa antimafia un quadro conoscitivo unitario, coerente e continuamente aggiornato. La Struttura, mediante specifiche intese, definisce le modalità per l'estensione dell'accesso alla Banca dati anche agli ulteriori soggetti pubblici deputati ai controlli in materia di sicurezza e salute del lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori, per quanto di rispettivo interesse.

Al fine di garantire il popolamento della suddetta Banca dati, è prevista l'assunzione in sede negoziale, da parte di tutti i contraenti e sub-contraenti a qualunque titolo intervengano e qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera di specifici obblighi collaborativi – corredati da sanzioni in caso di inadempimento – per il conferimento dei dati e delle informazioni con le modalità indicate dallo stesso Soggetto aggiudicatore/concedente.

Il predetto quadro informativo è completato da tutti quegli elementi conoscitivi che possono essere acquisiti dai Tavoli per la sicurezza, la regolarità e la qualità del lavoro, istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo



interessate, al fine di sottoporre a particolare attenzione tutte le questioni inerenti le modalità di assunzione ed impiego della manodopera, l'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. A tale tavolo partecipano rappresentanti del soggetto aggiudicatore/concedente, delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative. Il Tavolo può esaminare le eventuali criticità riguardanti l'occupazione per la realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi, anche con riguardo a quelle che si verifichino a seguito dell'estromissione di un'impresa. Il Tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri e può acquisire le informazioni sulla gestione di specifici appalti e subappalti e concernenti il reclutamento della manodopera, gli orari di lavoro, i turni, le misure adottate per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e l'applicazione dei contratti collettivi.

12. La vigilanza antimafia nei cantieri e gli accessi ispettivi

Lo schema di Protocollo di legalità rafforza taluni istituti già previsti per le cc.dd. grandi opere ed in particolare declina gli aspetti fondamentali del piano di controllo coordinato dei cantieri che deve essere obbligatoriamente redatto al fine di definire le misure di vigilanza sugli accessi e sulle presenze di personale e mezzi nelle aree di cantiere ed in quelle funzionali come i campi base e logistici. Viene disciplinata la corretta tenuta del registro degli accessi e del settimanale di cantiere, fondamentali per monitorare attentamente i predetti accessi e presenze.

Particolare attenzione è rivolta all'alloggiamento del personale anche diffuso sui territori e alla loro formazione e tutela dei diritti contrattuali.

Gli accessi ed accertamenti ai sensi dell'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia sono indispensabili per garantire effettività ai controlli nei cantieri e contrastare le ingerenze da parte delle organizzazioni criminali, interessate a condizionare l'organizzazione e la gestione degli appalti e dei sub-appalti legati all'indotto, il reclutamento e l'impiego della manodopera. In particolare, tale




strumento, oltre a consentire di verificare la sussistenza di elementi sintomatici della presenza criminale, permette e, al contempo, di rafforzare la percezione di sicurezza dei soggetti economici e del personale, operando anche come deterrente verso possibili azioni di ingerenza illecita.

Per assicurare l'unitarietà e il più efficace orientamento di tale azione di controllo, la Struttura definisce i criteri di priorità, sentita la Sezione specializzata, sulla scorta degli elementi informativi acquisiti dagli altri organismi di prevenzione antimafia, condividendo anche le modalità operative di accesso. L'individuazione delle aree di lavoro e dei soggetti esecutori su cui porre particolare attenzione avviene all'esito delle analisi di contesto e approfondimenti per specifici ambiti territoriali e settori produttivi. Mirati controlli devono essere in ogni caso svolti nei riguardi di quegli operatori economici che esercitino le loro attività nei settori più sensibili per gli interessi delle organizzazioni criminali, ciò anche in ragione delle particolari condizioni ambientali in cui vengono svolte ed indipendentemente dall'entità dei lavori.

Al termine degli accessi ed accertamenti, i GIA trasmettono anche alla Struttura la relazione di cui all'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia. La Struttura può comunque disporre direttamente accessi nei cantieri, ai sensi dell'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia, avvalendosi dei GIA, sulla base di intese con i Prefetti interessati. La Struttura riferisce periodicamente alla Sezione specializzata sugli esiti degli accessi effettuati, anche ai fini dell'esame congiunto delle criticità emerse e dell'individuazione di eventuali iniziative per la migliore efficacia dell'attività di controllo.

Al fine di garantire l'unitarietà di azione e rendere più efficace l'attività di vigilanza nella fase esecutiva, il Direttore della Struttura terrà riunioni periodiche con i Prefetti delle province interessate dalle opere da realizzare, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale e il Direttore della DIA, o loro delegati, per una programmazione condivisa degli accessi e, più in generale, per condividere il patrimonio conoscitivo acquisito nei singoli territori e per intraprendere iniziative congiunte e coordinate di prevenzione degli eventuali tentativi di ingerenza criminale e di tutela della legalità, con particolare riferimento alla delicata fase della cantierizzazione delle opere. Alle riunioni partecipano i componenti in seno alla Sezione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle Direzioni Distrettuali antimafia interessate e componenti della Sezione Specializzata, che potranno fornire elementi informativi e di analisi ai fini della più adeguata pianificazione dell'attività ispettiva.



MODULAIUO

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

LE PARTI:

La Struttura per la prevenzione antimafia, nella persona del Direttore pro tempore, Prefetto Paolo CANAPARO;

La Prefettura di

Il in qualità di soggetto aggiudicatore/concedente.....

PREMESSO

- che, con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticità relativa al sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, dispone che, per l'attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, da realizzare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario delegato;
- che l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 4 aprile 2025, attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza indicata al comma precedente, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 30 e in stretto raccordo con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle Province interessate;
- che l'ordinanza di cui al punto precedente ha previsto, al fine di assicurare la legalità e il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei relativi interventi strutturali, l'adozione, da parte del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle linee guida di cui al citato articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016 per definire, anche in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le procedure di verifica antimafia da applicare fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono;
- che le linee guida di cui al punto precedente sono state approvate nella seduta del predetto Comitato del XXXXXXXXXXXXXXXX e che sono immediatamente applicabili;
- che le predette linee guida hanno fornito specifiche indicazioni in merito allo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza nella fase esecutiva, sin dalla fase della preventierizzazione, al fine di assicurarne il coordinamento, l'efficacia e la tempestività;
- che le predette linee guida hanno previsto in particolare l'attuazione di un attento monitoraggio nella fase esecutiva dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture su tutti gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, sulle relative vicende contrattuali, nonché sui flussi finanziari, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii., e sulla manodopera ed i mezzi impiegati;
- che il predetto Comitato, sulla scorta delle positive pregresse esperienze degli accordi per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa sottoscritti in occasione della realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari ed altre opere assimilate, ha definito un Protocollo-tipo, parte integrante delle predette Linee guida, nel rispetto del quale deve essere predisposto l'accordo per la legalità relativo a ciascuna delle infrastrutture di cui trattasi da sottoscrivere da parte della Struttura della Prefettura-UTG territorialmente



competente e del Soggetto aggiudicatore/concedente;

che il predetto Protocollo-tipo contiene gli impegni e gli obblighi a carico del Soggetto aggiudicatore/concedente e di tutti gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione degli interventi infrastrutturali, compreso il gestore dell'interferenze, se presente, e i relativi aventi causa, qualora proceda alla risoluzione mediante affidamento a terzi;

che è obiettivo del Protocollo-tipo introdurre forme di più intensa collaborazione tra tutti i soggetti in grado di contribuire a garantire più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei controlli in sede di esecuzione delle prestazioni di cui trattasi, tenendo conto del volume degli investimenti, della complessità delle infrastrutture da realizzare e del loro impatto sui territori interessati ed altresì dell'esigenza di completare i lavori secondo i tempi programmati;

che è altresì obiettivo del Protocollo-tipo rafforzare la capacità di intercettare tempestivamente tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità predittive di una possibile presenza malavitoso e contrastare più efficacemente l'insidioso e mutevole fenomeno delle ingerenze illecite nella fase della cantierizzazione delle opere, in cui tendono a manifestarsi vulnerabilità con particolare riferimento all'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi e al reclutamento di manodopera;

che è inoltre obiettivo del Protocollo-tipo garantire una attenta verifica della titolarità delle eventuali aree soggette a procedure di espropriazione e asservimento e ad occupazione temporanea per l'organizzazione dei cantieri e lo svolgimento delle attività funzionali, come il deposito di forniture di materiali e lo stoccaggio temporaneo di quelli di risulta derivanti da scavo e demolizione;

che lo stesso Protocollo intende rafforzare i controlli sui sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che, per la loro natura, possono essere interessate da condizionamenti e ingerenze legati alla presenza di organizzazioni criminali ed in particolare le attività inerenti il movimento terra, il ciclo delle cave, del calcestruzzo e del bitume, che risultano più esposte a rischi di infiltrazione;

che il Protocollo-tipo intende inoltre garantire adeguati controlli sin dalla fase di pre-cantierizzazione dell'opera con la risoluzione delle interferenze, la bonifica del territorio e ogni altra eventuale attività propedeutica all'avvio delle lavorazioni;

che è obiettivo del Protocollo-tipo attivare il più efficace controllo sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro e sulla tutela della manodopera impiegata per l'esecuzione dei lavori, nonché sul rispetto dei diritti contrattuali e degli obblighi di formazione e sulle modalità di reclutamento, alloggiamento, anche diffuso sul territorio, e trasporto della manodopera;

che il Protocollo-tipo introduce specifiche modalità di monitoraggio e vigilanza sull'accesso e sulla presenza della manodopera e dei mezzi nelle aree di cantiere e in quelle a queste funzionali, nonché sull'approvvigionamento delle forniture di materiali e servizi, con particolare riferimento a quelli indicati al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sulla gestione, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta provenienti da scavo e da demolizione e dei rifiuti di cantiere;


che è altresì obiettivo delle parti rafforzare la vigilanza sulla qualità delle forniture di materiali da costruzione e dei loro componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore;

che, ai fini predetti, è fondamentale garantire la qualità e l'intensità della cooperazione delle parti firmatarie e il più elevato livello di coinvolgimento delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel settore edile comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

che l'intervento in questione, identificato con il CUP riportato nell'intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture indicate nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025;

che l'infrastruttura da realizzare ricade nell'ambito territoriale della provincia di.....;

che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo;



CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE
Articolo 1. <i>Definizioni</i>
1. Ai fini del presente atto si intendono per:
<ul style="list-style-type: none"> b. Protocollo: il presente Protocollo di legalità; c. Struttura: la Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sottoscrive il presente Protocollo; d. Prefettura-UTG: e. Soggetto aggiudicatore/concedente: f. Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP..... g. Affidatario/concessionario: l'impresa, anche estera, titolare del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatore/concedente, per la realizzazione dell'opera; h. Contratto di affidamento/concessione: l'accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) tra il soggetto aggiudicatore/concedente e l'affidatario/concessionario per la realizzazione dell'opera di cui trattasi; i. Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente nello stesso piano di sedime delle opere, per il quale si impone un intervento di modifica o rimozione, anche parziale, o altro intervento d'ingegno funzionale a consentire la realizzazione dell'opera; j. Gestore dell'interferenza: l'ente gestore delle reti e opere destinate al pubblico servizio che, sulla base di una concezione, provvede in proprio, o con affidamento a terzi, alla risoluzione dell'interferenza nel sedime dell'opera; k. Convenzione: l'atto negoziale a titolo oneroso, sottoscritto dal soggetto aggiudicatore/concedente o dall'affidatario/concessionario, se autorizzato dal soggetto aggiudicatore/concedente, con il gestore dell'interferenza per regolare il rapporto tra le parti ai fini della realizzazione dell'intervento di rimozione dell'interferenza; l. Subcontratto: qualsiasi accordo negoziale, diverso dal contratto di affidamento/concessione e dalla convenzione, stipulato dall'affidatario/concessionario, dal gestore dell'interferenza o da altro dante causa, per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione dell'opera; m. Subcontraente: il sub-appaltatore e qualsiasi altro operatore economico, anche estero, avente causa dall'affidatario/concessionario, dal gestore dell'interferenza o da altro dante causa per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione dell'opera; n. Filiera delle imprese: secondo gli indirizzi espressi, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e i successivi relativi aggiornamenti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve intendersi il complesso degli operatori economici, anche esteri, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto ed indipendentemente dalla loro posizione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione dell'opera. Pertanto, rientrano nella definizione di filiera delle imprese, oltre all'affidatario/concessionario, tutte le imprese che abbiano stipulato sub-contratti le cui prestazioni, anche se relative ad attività collaterali, sono caratterizzate da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, rispetto a quelle del contratto principale, in relazione alle concrete modalità di esecuzione ed a prescindere dalla natura del rapporto, dalla loro



tipologia, durata e valore. A titolo esemplificativo vi rientrano le imprese che hanno stipulato sub-contratti per noli, forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili e altre forniture di beni e prestazioni di servizi collegati o comunque connessi alla progettazione/realizzazione delle opere, ivi incluse le prestazioni di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, così come definite nella delibera CIPE n. 15/2015. Le stesse definizioni e condizioni si applicano alla filiera delle imprese originata dal gestore dell'interferenza, di cui è parte integrante, che costituisce ramo autonomo rispetto a quella originata dall'affidatario/concessionario;

- o. Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 del presente Protocollo, istituita e gestita dal Soggetto aggiudicatore/concedente;
- p. Anagrafe antimafia degli esecutori: l'elenco istituito e gestito dalla Struttura ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss. mm. e ii.;
- q. Codice delle leggi antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
- r. Codice dei contratti pubblici: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni;
- s. Linee guida: l'atto adottato dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti prioritari istituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n 36, nella seduta del xxxx.

2. Ai fini del presente atto si individuano i seguenti acronimi:


- t. CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari istituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n 36;
- u. DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- v. SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- w. ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- x. GIA: il Gruppo Interforze Antimafia costituito, ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso ciascuna Prefettura-UTG;
- y. GIC: il Gruppo Interforze Centrale istituito presso la Direzione Centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- z. DIA: Direzione Investigativa Antimafia istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
- aa. BONA: Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui agli articolo 96 e seguenti del Codice delle leggi antimafia.

Articolo I. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo.
2. Ogni richiamo testuale è riferito al presente atto.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il Protocollo si applica nelle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto di affidamento/concessione, della convenzione e dei sub-contratti di cui alle lettere h), k) e l) del precedente articolo 1, indipendentemente dall'importo, dall'oggetto e dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione delle relative prestazioni.



2. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede tra i requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione, pena l'esclusione, l'accettazione del Protocollo e lo allega al contratto di affidamento/concessione di cui alla lettera f) dell'articolo 1.
3. L'affidatario/concessionario allega il Protocollo agli accordi negoziali con gli aventi causa della filiera delle imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata, la cui sottoscrizione costituisce accettazione per adesione dello stesso in ogni sua parte, che, per l'effetto, diviene parte integrante degli stessi accordi. L'affidatario/concessionario verifica che allo stesso modo procedano i danti causa della filiera di imprese da Questi originata, qualunque sia la posizione occupata.
4. Il Protocollo è allegato alla convezione sottoscritta dal soggetto aggiudicatore/concedente o dall'affidatario/concessionario, se autorizzato dal predetto, con il gestore dell'interferenza, di cui costituisce parte integrante. Il gestore dell'interferenza, qualora provveda alla sua risoluzione mediante affidamento a terzi, è tenuto ad allegare il Protocollo agli accordi negoziali con gli aventi causa, la cui sottoscrizione costituisce accettazione per adesione dello stesso in ogni sua parte, che, per l'effetto, ne diviene parte integrante. Il predetto soggetto verifica che allo stesso modo procedano i danti causa della filiera di imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata.
5. Nel caso in cui il Protocollo non sia allegato o comunque non sia richiamato dall'accordo negoziale, il soggetto aggiudicatore/concedente ne dà immediata comunicazione alla Struttura e alla Prefettura-UTG territorialmente competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa, promuove la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.
6. I costi per l'attuazione del Protocollo rientrano nell'ambito dell'aliquota stabilita dal soggetto aggiudicatore/concedente nel bando di gara, con riferimento all'importo posto a base d'asta e non soggetta a ribasso, ed indicata nel contratto di affidamento/concessione di cui alla lettera h) del comma 1 per la copertura degli oneri legati realizzazione delle misure volte a prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione e condizionamento da parte delle organizzazioni mafiose. La convenzione di cui alla lettera k) dell'articolo 1 del Protocollo individua la copertura dei costi per l'adempimento degli obblighi posti a carico del gestore dell'interferenza per Quanto di competenza.
7. Il soggetto aggiudicatore/concedente, qualora il contratto di affidamento/concessione sia stato stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente Protocollo, si impegna a promuovere la sottoscrizione, entro il termine di 30 giorni dalla predetta entrata in vigore, di un atto aggiuntivo da parte dell'affidatario/concessionario ai fini dell'adesione per accettazione dello stesso in ogni sua parte. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura richiesta motivata di differimento del predetto termine. Nell'atto aggiuntivo sono previsti, a carico dell'affidatario/concessionario, gli obblighi a provvedere analogamente per gli accordi negoziali sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del Protocollo con gli aventi causa della filiera di imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata, nonché a verificare che, allo stesso modo, procedano i danti causa della stessa filiera di imprese.
8. Il soggetto parte della convenzione con il gestore dell'interferenza sottoscritta in data anteriore a Quella di entrata in vigore del Protocollo si impegna a promuovere la sottoscrizione, entro il termine indicato al precedente comma, di un atto aggiuntivo ai fini dell'adesione per accettazione dello stesso Protocollo in ogni sua parte. Nell'atto aggiuntivo sono previsti, a carico del gestore dell'interferenza che proceda alla sua risoluzione mediante affidamento a terzi, i medesimi obblighi posti a carico dell'affidatario/concessionario dall'ultimo periodo del precedente comma.
9. Gli atti aggiuntivi prevedono la copertura dei costi da sostenere da parte degli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore di interferenza, se presente, per l'adempimento agli ulteriori obblighi indicati nel Protocollo rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente e negli accordi negoziali sottoscritti anteriormente alla sua entrata in vigore.
10. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza adempiano, entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione degli atti aggiuntivi al Protocollo, agli obblighi discendenti dall'adesione per accettazione dello stesso accordo per la legalità. Analoga verifica è effettuata dall'affidatario/concessionario e dal



gestore dell'interferenza con riferimento agli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura richiesta motivata di differimento del predetto termine.

11. Il soggetto aggiudicatore/concedente, qualora non si addivenga alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo per fatto imputabile all'affidatario/concessionario, al gestore dell'interferenza o agli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese, ne dà immediata comunicazione alla Struttura alla Prefettura-UTG territorialmente competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Struttura, valuta, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, se e quali misure adottare, informandola tempestivamente. La Struttura, ai fini di assicurare in ogni caso la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Protocollo, dispone specifiche attività di monitoraggio e di controllo antimafia da parte del GIA e della DIA nei confronti dell'operatore economico che non proceda alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e delle relative prestazioni contrattuali, informando il CCASIIIP.
12. Per le violazioni degli obblighi del Protocollo si applicano le misure specificatamente previste, ferme restando le sanzioni di cui alla normativa vigente e le ulteriori misure eventualmente individuate nell'ambito dell'autonomia negoziale.
13. La Struttura, entro 15 giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una Cabina di regia, presieduta dal Direttore, o da un suo delegato, ai fini di monitorarne lo stato di attuazione ed esaminare le eventuali questioni applicative. Alla Cabina di regia partecipa il Prefetto in premessa indicato, o un suo delegato, e il rappresentante del soggetto aggiudicatore/concedente e possono essere invitati gli altri soggetti interessati dalle questioni poste all'ordine del giorno.
14. La Cabina di regia di cui al comma precedente si riunisce periodicamente per verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo con riferimento alla sicurezza del lavoro, alla regolarità dell'occupazione e alla tutela dei diritti dei lavoratori, tenuto conto anche degli esiti delle specifiche attività svolte dal Tavolo provinciale di cui all'articolo 16. A tali sessioni dedicate possono essere inviati a partecipare rappresentanti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 4. Impegni del Soggetto aggiudicatore/concedente

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a definire la documentazione di gara e la disciplina contrattuale nel rispetto dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità del Protocollo.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a verificare l'adempimento da parte dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, degli obblighi posti a loro carico dal Protocollo ed applica nei loro confronti le misure specificatamente previste in caso di violazioni.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a promuovere e a vigilare, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, per quanto di rispettiva competenza, in merito all'attuazione del Protocollo da parte di tutti gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella progettazione/realizzazione dell'opera, segnalando tempestivamente alla Struttura le eventuali difficoltà e criticità applicative, anche ai fini del loro esame in sede di Cabina di regia di cui al comma 13 del precedente articolo.
4. Il soggetto aggiudicatore/concedente, in attuazione di quanto previsto dal precedente comma, verifica il recepimento del presente Protocollo in sede di autorizzazione al sub-appalto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, e di comunicazione, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.
5. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a svolgere i compiti attribuiti dal Protocollo al fine di garantirne la piena attuazione e il raggiungimento delle relative finalità ed obiettivi nonché ad assicurare ogni forma di collaborazione per anticipare al



massimo la soglia di prevenzione amministrativa.

6. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte di tutti gli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, al fine di assicurare il monitoraggio dei movimenti finanziari inerenti la progettazione/realizzazione dell'opera. In particolare, il soggetto aggiudicatore/concedente, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge, verifica che negli accordi negoziali sottoscritti dagli operatori economici della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo coinvolti in lavori, servizi e forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità e che i soggetti danti causa, che abbiano notizia dell'inadempimento dei rispettivi aventi causa, ne diano immediata comunicazione alla Prefettura-UTG per l'applicazione delle relative sanzioni. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica altresì che tutti gli operatori economici, compresi gli affidatari/concessionari e i gestori di interferenze, se presenti, indichino nelle causali per i movimenti finanziari di cui al primo periodo il seguente codice: **xxxxxx**.
7. Il soggetto aggiudicatore/concedente trasmette alla Struttura una relazione annuale in merito all'attività svolta per l'attuazione del Protocollo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella predetta relazione riferisce sul funzionamento della Banca-dati di cui all'articolo 8 del Protocollo. La Struttura provvede ad inviare la predetta relazione al CCASIIIP.

Articolo 5. *Obbligo di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e cancellazione*

1. Gli operatori economici che svolgono prestazioni relative o comunque connesse alla progettazione/realizzazione dell'opera, incluse quelle concernenti la fornitura di acqua (escluse le aziende municipalizzate), la sistemazione alloggiativa del personale e la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, i servizi di guardiania, mensa, pulizia e trasporto della manodopera, devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori indipendentemente dall'oggetto, dalla durata e dall'importo degli accordi negoziali di cui sono parte e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione delle relative prestazioni. Tale iscrizione equivale, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, al rilascio dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del predetto Codice. Sono esentati dal predetto obbligo gli operatori economici per le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di euro 9.000 (novemila/OD), IVA inclusa, complessivi a trimestre per ciascuno di essi, fatta salva eventuale successiva determinazione da parte del CCASIIIP.
2. L'iscrizione in corso di validità nell'Anagrafe antimafia degli esecutori costituisce requisito per la partecipazione alla procedura di selezione. È comunque ammessa la partecipazione dell'operatore economico che attesti la presentazione della richiesta di iscrizione. In quest'ultima ipotesi, il soggetto aggiudicatore/concedente, qualora al momento dell'aggiudicazione l'operatore economico interessato non risulti ancora iscritto, ne dà comunicazione alla Struttura per l'attivazione in via prioritaria dei prescritti accertamenti antimafia, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida. Il soggetto aggiudicatore/concedente non può in ogni caso procedere alla stipula dell'accordo negoziale sino a che non venga disposta l'iscrizione dell'operatore economico interessato.
3. L'affidatario/concessionario è tenuto ad accettare, prima della sottoscrizione di un accordo negoziale, l'iscrizione in Anagrafe in corso di validità dell'avente causa e a verificare che analogamente procedano i soggetti danti causa della filiera delle imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata.
4. Il soggetto sottoscrittore accetta, prima della stipula della convenzione con il gestore dell'interferenza, l'iscrizione di quest'ultimo in Anagrafe. Il gestore dell'interferenza, nel caso in cui proceda alla risoluzione mediante affidamento a terzi, è tenuto, analogamente all'affidatario/concessionario, ad effettuare le verifiche di cui al precedente comma.
5. La documentazione presentata in sede di autorizzazione al sub-appalto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, e di comunicazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto deve comprovare l'iscrizione in Anagrafe in corso di validità degli operatori economici interessati.
6. Resta fermo che, qualora le prestazioni in esecuzione degli accordi negoziali di cui alle lettere



- h), k) e i) dell'articolo 1, consistano, anche solo parzialmente, in attività rientranti tra quelle indicate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici interessati devono essere iscritti anche negli specifici elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ai tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso le Prefetture-UTG ai sensi del comma 52 del predetto articolo.
7. L'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese devono permanere iscritti in Anagrafe senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'esecuzione del relativo accordo negoziale. Spetta ai soggetti danti causa richiamare il rispetto della predetta condizione nella documentazione contrattuale ed effettuare le verifiche per i rispettivi aventi causa.
 8. L'obbligo di iscrizione si applica anche agli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, che sono parti di accordi negoziali di cui al comma 1 del presente articolo sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo. In questa ipotesi, i predetti soggetti devono presentare la richiesta di iscrizione in Anagrafe entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo e la Struttura procede ai prescritti accertamenti antimafia in via prioritaria, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida. Il soggetto aggiudicatore/concedente, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, promuove e verifica tale adempimento, informando la Struttura delle eventuali criticità riscontrate anche ai fini dell'assunzione delle iniziative per il loro superamento. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura motivata istanza di differimento del predetto termine.
 9. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti danti causa delle rispettive filiere di imprese da questi originata recedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, dagli accordi negoziali di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli sottoscritti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, qualora siano accertati, anche soltanto per effetto di verifiche disposte a seguito della comunicazione di variazioni degli assetti societari o gestionali, la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, del predetto Codice. I predetti soggetti procedono analogamente nel caso di diniego della richiesta di iscrizione presentata ai sensi del precedente comma 8 a seguito dell'esito interdittivo dei prescritti accertamenti. E' fatto salvo, ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo 94, il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del Codice delle leggi antimafia e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 10. Nei confronti dell'operatore economico estromesso si applica una penale nella misura del 10% dell'importo dell'accordo negoziale risolto, fatto salvo il maggior danno. Tale penale si applica anche nel caso in cui il soggetto dante causa non receda nei casi espressamente previsti dal comma 3 dell'articolo 94 del Codice delle leggi antimafia. La decisione del dante causa è comunicata al soggetto aggiudicatore/concedente nel termine massimo di 5 giorni dal verificarsi della causa di recesso, che provvede ad informare la Prefettura-UTG .
 11. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, provvedano secondo quanto previsto dal precedente comma. Analoga verifica è effettuata dall'affidatario/concessionario e dal gestore dell'interferenza nei confronti dei danti causa delle rispettive filiere delle imprese. L'inadempimento comporta la risoluzione dell'accordo negoziale con il soggetto responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 12. I soggetti danti causa, fermi restando gli obblighi di alimentazione della Banca-dati di cui all'articolo 8 del presente Protocollo e le sanzioni ivi previste per le eventuali violazioni, informano il soggetto aggiudicatore/concedente dell'estromissione dell'operatore economico, entro il termine massimo di 5 giorni dalla risoluzione dell'accordo negoziale, che provvede a darne immediata comunicazione alla Prefettura-UTG. Nei confronti del soggetto che non proceda nei sensi predetti si applica una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo dell'accordo negoziale risolto.
 13. Quanto previsto dai commi 10, 11 e 12 del presente articolo non si applica qualora siano state disposte le misure di cui agli articoli 34, 34-bis e 94-bis del Codice delle leggi antimafia e all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014. n. 114.



14. Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza e i danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata, non possono procedere alla sottoscrizione di accordi negoziali con l'operatore economico interdetto, salvo che siano applicate le misure richiamate al comma precedente, e per il quale sia stata negata la richiesta di iscrizione presentata ai sensi del comma 8 del presente articolo. L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con il soggetto dante causa responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 6. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. La documentazione di gara e il contratto di affidamento/concessione devono prevedere le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. «Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Struttura, alla Prefettura-UTG territorialmente competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alfa stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.,»;
 - b) Clausola n. 2. «Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio aente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».
2. Le clausole di cui al comma 1 sono inserite nella convezione sottoscritta con il gestore dell'interferenza.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede a carico dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, l'obbligo di inserire le clausole di cui al comma 1 in ogni atto negoziale con gli aenti causa e di verificare che analogamente provvedano i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.
4. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1 comporta la risoluzione dell'atto negoziale che non li contiene ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa responsabile, dell'autorizzazione al sub-contratto.
5. L'esercizio della potestà risolutoria prevista dalle clausole di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato alla previa intesa con ANAC. Il soggetto aggiudicatore/concedente, ovvero altro dante causa, prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa, informa la Struttura che ne dà immediata notizia all'ANAC per una valutazione in merito alla sussistenza, in alternativa all'ipotesi risolutoria, dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


Articolo 7. Prevenzione delle ingerenze e condizionamenti di natura mafiosa

1. La documentazione di gara e il contratto di affidamento/concessione devono prevedere le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. «Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il



gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi, offerta di protezione), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.;;;

- b) Clausola n. 2: «Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano ad adempiere a quanto previsto dal Protocollo e accetta l'applicazione delle misure ivi contenute in caso di violazioni».
- 2. Le clausole di cui al comma precedente sono inserite nella convenzione sottoscritta con il gestore dell'interferenza.
- 3. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede gli obblighi a carico dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, di inserire le clausole di cui al comma 1 in ogni atto negoziale con gli aventi causa e di verificare che analogamente provvedano i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.
- 4. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1 del presente articolo comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 e.e. che non Je contenga e la contestuale sospensione dell'autorizzazione al subcontratto.
- 5. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui alla clausola a) dei comma 1 del presente articolo comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
- 6. Il soggetto aggiudicatore/concedente, al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, inserisce nel contratto di affidamento/concessione i seguenti obblighi a carico dell'affidatario/concessionario:
 - a) adottare ogni iniziativa utile per l'attuazione del presente Protocollo e verificare il rispetto degli adempimenti ivi previsti da parte degli operatori economici della filiera delle imprese;
 - b) inserire negli accordi negoziali con gli aventi causa una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice delle leggi antimafia relativa al cessionario;
 - e) procedere, qualora si intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 -, solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore/concedente all'ingresso in cantiere dei relativi lavoratori. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte dello stesso soggetto aggiudicatore/concedente, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice delle leggi antimafia sull'impresa distaccante.
- 7. Gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente devono essere previsti nella convenzione sottoscritta con il gestore dell'interferenza.
- 8. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede tra gli obblighi a carico dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, quello di inserire gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 negli accordi negoziali con gli aventi causa e di verificare che analogamente provvedano i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.



9. Il mancato inserimento degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 6 del presente articolo comporta la risoluzione dell'atto negoziale che non li contiene ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la contestuale sospensione dell'autorizzazione al subcontratto.
10. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 6 del presente articolo da parte dell'affidatario/concessionario, del gestore dell'interferenza, se presente, e degli aventi causa delle rispettive filiere di imprese comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con il soggetto responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
11. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza e gli operatori economici delle rispettive filiere assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
12. Il soggetto aggiudicatore/concedente vigila sull'adozione delle misure previste al comma precedente da parte dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza. Analoga attività è svolta dall'affidatario/concessionario e dal gestore dell'interferenza nei confronti degli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese. Nei confronti del soggetto inadempiente è applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari al 2% dell'importo dell'accordo negoziale di cui è parte e, in caso di successivo ulteriore accertamento, la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
13. Restano ferme le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.
14. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, comunicano preventivamente al soggetto aggiudicatore/concedente, per le medesime finalità di cui al comma 6 del presente articolo, i siti e gli stabilimenti di provenienza delle forniture di terra e di materiali inerti, di calcestruzzo, di bitume e di ferro lavorato, nonché i siti autorizzati di destinazione, anche con il ricorso al trasporto da parte di terzi, dei materiali di risulta derivanti da scavo e demolizione e dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti in cantiere. Le predette informazioni sono inserite nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8 del presente Protocollo. Nei casi di violazioni alle predette prescrizioni, si applica, in caso di primo accertamento, una penale pari al 2% dell'importo del contratto di affidamento/concessione o della convenzione di cui è parte il soggetto responsabile e, in caso di successivo ulteriore accertamento, la risoluzione dello stesso accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

Articolo 8. Istituzione e gestione della Banca-dati

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente, in qualità di responsabile per la prevenzione e il contrasto dei tentativi infiltrazione mafiosa nelle attività affidate, provvede, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, all'istituzione di una Banca-dati al fine di rendere immediatamente disponibili i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle azioni di monitoraggio e di vigilanza nella fase di realizzazione dell'opera.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente è responsabile della gestione della piattaforma informatica di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente e garantisce, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, la correttezza, la tempestività, la continuità e la coerenza del flusso dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo, resi disponibili per le finalità di cui al successivo comma 4. Il soggetto aggiudicatore/concedente assicura il corretto funzionamento della Banca-dati e provvede a risolvere tempestivamente i disservizi, anche a seguito delle segnalazioni da parte dei soggetti autorizzati all'accesso, informando la Struttura e la Prefettura-UTG.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente assicura l'accesso alla piattaforma informatica di cui al comma 1 alla Struttura, al GIA, al DIPE, alla DIA, al GIC, all'ANAC e al SASGO. Le credenziali per l'accesso sono rilasciate entro 5 giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale autorizzato. L'accesso alla Banca-dati di cui al comma 1 può essere esteso, per quanto di specifico interesse, ai soggetti deputati ai controlli in materia di sicurezza e di salute del lavoro e di tutela dei diritti dei lavoratori a seguito di specifiche intese sottoscritte con la Struttura, sentito il CCASIIIP.
4. La Banca-dati è finalizzata a consentire:




- a. il monitoraggio degli operatori economici coinvolti nella realizzazione dell'opera, compresi i titolari delle "Partite IVA" senza dipendenti, e degli aspetti procedurali e gestionali concernenti gli accordi negoziali di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del presente protocollo;
 - b. il monitoraggio dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e li;
 - c. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere e la verifica delle modalità di assunzione ed impiego dei lavoratori subordinati e para-subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
 - d. la verifica delle condizioni di sicurezza e il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
 - e. la vigilanza sugli accessi e sulle presenze del personale e dei mezzi nelle aree di lavoro ed a queste funzionali.
5. La Banca-dati, per le finalità di cui al comma precedente, è articolata in due sezioni:
- a. "Monitoraggio antimafia degli esecutori e delle attività affidate";
 - b. "Monitoraggio antimafia delle attività di cantiere".
6. La sezione di cui al punto a) del comma precedente contiene:
- a. le informazioni relative al titolare, all'oggetto, all'importo e alla data iniziale e finale degli accordi negoziali di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del presente protocollo, con l'indicazione, nel caso in cui si tratti di sub-appalti, delle relative autorizzazioni;
 - b. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'opera, individuata tramite indicazione del relativo Codice unico del progetto (CUP), le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, il Codice identificativo di gara (CIG) ed eventuali successive modifiche;
 - c. le annotazioni in merito alle sanzioni applicate per violazioni degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - d. le annotazioni relative a risoluzioni dei contratti, delle convenzioni e dei sub-contratti di cui alle lettere f), i) e j) e all'applicazione delle relative penali;
 - e. le annotazioni relative alle penali applicate per violazioni a prescrizioni contenute nel presente Protocollo, nonché per violazioni delle norme di capitolato;
 - f. le annotazioni relative al cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale degli operatori economici delle filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata al loro interno;
 - g. le annotazioni relative a variazioni degli assetti societari e gestionali, nonché relative al direttore tecnico degli operatori economici delle filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata al loro interno.
7. La sezione di cui al punto b) del comma 5 contiene:
- a. il Registro degli accessi e il Settimanale di cantiere;
 - b. le informazioni relative ai siti e agli stabilimenti di provenienza delle forniture di terra e materiali inerti, di calcestruzzo, di bitume e di ferro lavorato, nonché ai siti autorizzati di destinazione, anche con il ricorso al trasporto da parte di terzi, dei materiali di risulta derivanti da scavo e demolizione e dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti in cantiere, preventivamente comunicate al soggetto aggiudicatore/concedente ai sensi del comma 14 dell'articolo 7 del Protocollo.
8. Il soggetto aggiudicatore/concedente provvede all'acquisizione e all'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al comma 6 nella piattaforma informatica di cui al comma 1, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente. Il soggetto aggiudicatore/concedente può delegare lo svolgimento delle predette **attività** all'affidatario e al gestore dell'interferenza, per quanto di rispettiva competenza, che vi provvedono per tutto il periodo di durata dei relativi accordi negoziali con la copertura dei




relativi costi a carico del soggetto delegante. La delega è comunicata alla Struttura e alle Prefetture-UTG indicate in premessa. Spetta al soggetto aggiudicatore/concedente verificare il corretto svolgimento delle attività delegate ed esercitare, in qualità di responsabile per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività affidate, gli specifici compiti attribuiti dal comma 2 del presente articolo.

9. Per l'acquisizione e il caricamento dei dati e delle informazioni di cui al comma 6, il soggetto aggiudicatore/concedente o l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se delegati, nominano uno o più Responsabili, i cui nominativi sono inseriti in Banca-dati nella sezione di cui al punto a) del comma 5 del presente articolo.
10. l'obbligo di comunicare al soggetto aggiudicatore/concedente i dati e le informazioni di cui al comma 6 è posto a carico del soggetto dante causa, ivi compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, con l'eccezione di quelli di cui alle lettere b), f) e g). Il soggetto dante causa deve provvedervi, per quanto previsto al punto a), prima della conclusione dell'accordo negoziale e, per quanto concerne le annotazioni di cui ai punti c), d) ed e), entro il termine massimo di 5 giorni dal verificarsi dei relativi eventi. L'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui ai punti f) e g) è a carico di ciascun operatore economico della filiera delle imprese, ivi inclusi l'affidatario/concessionario e il gestore delle interferenze, se presente, che devono provvedervi entro il termine massimo di 5 giorni dal verificarsi dei relativi eventi. Per quanto concerne il punto b), l'operatore economico provvede a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le altre informazioni ivi previste entro sette giorni dalla accensione dei predetti conti e, nel caso in cui siano già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla realizzazione dell'opera di cui trattasi. Gli stessi soggetti obbligati provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Le predette comunicazioni possono avvenire tramite l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, fermo restando il rispetto dei termini precedentemente indicati. Il soggetto aggiudicatore/concedente assicura la disponibilità in banca-dati delle informazioni di cui al comma 6 riferite al periodo precedente alla sua attivazione.
11. Restano fermi gli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa vigente, nel rispetto dei termini ivi indicati, e le relative sanzioni.
12. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 6 e la violazione dei termini previsti al comma 10 comporta l'applicazione nei riguardi del soggetto responsabile dell'inadempimento delle seguenti misure, con le modalità stabilite dall'articolo 13 del presente Protocollo:
 - a. in sede di primo accertamento, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui non sono state fornite le prescritte comunicazioni o vi si è provveduto in violazione dei termini previsti;
 - b. in sede di secondo accertamento, una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui non sono state fornite le prescritte comunicazioni o vi si è provveduto in violazione dei termini previsti., con la formale diffida ad adempiere;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui non sono state fornite le prescritte comunicazioni o vi si è provveduto in violazione dei termini previsti e la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. dell'accordo negoziale di cui è parte il soggetto responsabile. Restano a carico del soggetto responsabile eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese della filiera aventi causa, in linea diretta ed indiretta.
13. Nell'ipotesi di una pluralità di violazioni di cui al precedente comma 12 riscontrate nel corso della stessa sessione di controllo, si applica un'unica misura individuata secondo quanto stabilito dal predetto comma.
14. Per le violazioni di cui al comma 12, resta ferma l'applicazione delle eventuali ulteriori misure stabilite nell'ambito dell'autonomia negoziale.
15. Il soggetto aggiudicatore/concedente comunica alla Struttura e alle Prefetture-UTG interessate l'attivazione della Banca-dati entro il termine stabilito al comma 1 e riferisce sul suo funzionamento secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 del Protocollo.



Articolo 9. Vigilanza antimafia sulle attività in cantiere

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente è tenuto ad adottare il Piano di controllo coordinato del cantiere in cui sono definite, ai fini della prevenzione e del contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, le misure organizzative ed operative per le verifiche degli accessi e delle presenze a qualsiasi titolo di personale e di mezzi nelle aree di lavoro e in quelle destinate a campi base e logistici, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente protocollo. Nella predisposizione del predetto documento, il soggetto aggiudicatore/concedente tiene conto delle misure individuate nell'ambito delle pianificazioni di cantiere prescritte per altre finalità e ne assicura il relativo coordinamento.
2. Nell'elaborazione del Piano, il soggetto aggiudicatore/concedente, ai fini di ridurre e prevenire i rischi di infiltrazione mafiosa, tiene conto della dislocazione delle aree di cui al precedente comma, dell'organizzazione e della specificità delle lavorazioni, della forza lavoro e dei mezzi stabilmente impiegati, del numero e delle caratteristiche dei varchi di accesso, della viabilità interna e delle zone riservate allo stoccaggio dei materiali e dell'afflusso dei mezzi per servizi e forniture. Il Piano, al fine di rafforzare l'azione di vigilanza, può prevedere specifiche modalità di accesso del personale e dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività esposte a particolari rischi di infiltrazione.
3. Il Piano definisce le misure per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in merito all'identificazione dei lavoratori in cantiere, compresi quelli autonomi, e delle specifiche prescrizioni per il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il Piano deve prevedere l'esposizione, in tutti i mezzi presenti in cantiere a qualsiasi titolo, di un documento riportante la targa o il numero di telaio e l'impresa proprietaria e anche quella utilizzatrice, se non coincidenti, specificando, in caso di noleggio, se trattasi di nolo a caldo o nolo a freddo.
4. Nel Piano sono altresì individuate le misure organizzative in attuazione di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 7 del presente protocollo.
5. Il soggetto aggiudicatore/concedente provvede all'aggiornamento e all'integrazione del Piano a seguito di eventuali criticità e carenze emerse durante la sua attuazione, per esigenze sopravvenute e in ogni caso per aderire alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dal GIA operante presso la Prefettura-UTG territorialmente competente, sulla base dell'analisi e della valutazione degli specifici profili di esposizione del cantiere ad ingerenze mafiose ed in esito all'esercizio dei poteri di accesso ed accertamento di cui all'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia.
6. L'affidatario/concessionario è responsabile dell'attuazione del Piano di controllo coordinato sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore/concedente e con la collaborazione del gestore dell'interferenza per quanto concerne le attività legate alla sua risoluzione, anche se svolte in house, e fino al loro termine. L'affidatario/concessionario invia al soggetto aggiudicatore/concedente una relazione annuale sull'attività svolta in attuazione del Piano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nel caso in cui siano riscontrate violazioni al Piano, diffida tempestivamente l'affidatario/concessionario ad adempiere a quanto 1v1 previsto, informandone il GIA. Analogamente provvede nei riguardi del gestore dell'interferenza che non cooperi all'attuazione del Piano.
7. L'affidatario/concessionario, per l'attuazione del Piano, nomina un Referente di cantiere che deve provvedervi coordinandosi con le altre figure di cantiere. Il nominativo è inserito nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8. Analogamente deve procedersi per le nuove designazioni. L'affidatario/concessionario vigila sull'attività svolta dal Referente e ne dispone la tempestiva sostituzione in caso di grave inadempienza dei compiti assegnati, informando il GIA della Prefettura territorialmente competente. Il gestore dell'interferenza provvede alla nomina di un proprio responsabile per assicurare la collaborazione nell'attuazione del Piano per quanto di propria competenza e sino alla risoluzione dell'interferenza.
8. Il Referente provvede all'organizzazione e alla direzione dei servizi per il controllo degli accessi e delle presenze nelle aree di cui al comma 1 ed al loro affidamento a personale selezionato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. Il predetto personale deve provvedere all'immediato allontanamento dalle aree di cui al comma 1 dei soggetti e dei mezzi non autorizzati e comunque non risultanti nel Registro degli accessi e/o nel Settimanale di cantiere e alla loro segnalazione senza ritardo alle Forze di polizia e allo stesso



Referente.

9. L'affidatario/concessionario provvede, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore/concedente e con la collaborazione del gestore dell'interferenza, per quanto di competenza, alla tenuta del Registro degli accessi e alla predisposizione del Settimanale di cantiere di cui ai successivi commi 10 e 11 del presente articolo, che sono resi disponibili nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8, quali strumenti operativi per l'attuazione delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
10. Nel Registro degli accessi di cui al precedente comma sono annotati le generalità e il codice fiscale dei lavoratori che facciano ingresso in cantiere, autonomi, subordinati e parasubordinati, anche in distacco e in somministrazione ed indipendentemente dal CCNL applicato, l'impresa per cui svolgono l'attività, con l'indicazione del committente e, in caso di subappalto, anche della relativa autorizzazione, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le prestazioni svolte. Nel predetto registro sono annotati anche i nominativi dei soggetti che facciano accesso in cantiere per esigenze diverse da quelle di lavoro, con la relativa motivazione, ad esclusione di quelli che vi facciano ingresso per funzioni di controllo e vigilanza. Il registro degli accessi contiene altresì gli estremi identificativi dei mezzi e le informazioni relative a quale titolo e per quali attività facciano ingresso in cantiere, l'indicazione dei proprietari ed anche di chi li utilizza, se non coincidenti. Il personale a bordo dei mezzi è sottoposto alle medesime modalità di controllo previste per l'accesso dei lavoratori.
11. Il Settimanale di cantiere di cui a/ comma 9 del presente articolo contiene le informazioni concernenti gli operatori economici, compresi i titolari delle Partite IVA senza dipendenti, il personale e i mezzi che a qualsiasi titolo opereranno all'interno del cantiere nel periodo di riferimento e le relative prestazioni.
12. Il Settimanale di cantiere di cui al comma 9 è reso disponibile nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" della Banca-dati di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8 del presente Protocollo, entro le ore 18:00 del venerdì precedente al periodo di riferimento. Il Referente di cui al comma 7 del presente articolo provvede al tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nel Settimanale nel caso di successive variazioni, nonché ad inviare settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio dello stesso documento che contenga l'indicazione delle imprese, comprese le "Partite IVA" senza dipendenti, e i nominativi dei lavoratori impegnati nella settimana di riferimento, subordinati e parasubordinati, con le relative qualifiche professionali.
13. Gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nelle attività di realizzazione dell'opera, compresi il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti della filiera delle imprese da questi originata, nell'ipotesi in cui il predetto proceda alla risoluzione con il ricorso ad affidamenti a terzi, provvedono a comunicare al Referente di cantiere le informazioni di cui ai commi 10 e 11, con le modalità e nei tempi stabiliti nei relativi accordi negoziali. I predetti soggetti sono responsabili della correttezza, della completezza e della attualità di quanto comunicato e sono tenuti a trasmettere senza alcun ritardo eventuali modifiche ed aggiornamenti.
14. Gli operatori economici di cui al comma precedente sono tenuti a comunicare al Referente di cui al comma 7:
 - i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, compresi i lavoratori parasubordinati, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - le informazioni relative al percorso formativo seguito dai lavoratori ed alla relativa sorveglianza sanitaria. Dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
15. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, sono tenuti a garantire, per quanto di rispettiva competenza, che le lavorazioni e le forniture dei beni e dei servizi avvengano esclusivamente con il personale e i mezzi preventivamente autorizzati all'ingresso ed indicati nel Settimanale di cantiere di cui al comma 11. Il Referente di cantiere può in ogni caso autorizzare l'ingresso di personale e di mezzi non indicati nel predetto Settimanale.



anche immediatamente prima dell'accesso, per situazioni contingenti, assicurando la corretta e tempestiva registrazione delle prescritte informazioni di cui al comma 10 del presente articolo.

16. Nei casi di omessa o parziale comunicazione delle informazioni di cui ai commi 10 e 11 e di violazioni delle modalità e dei termini previsti ai sensi del comma 13 de! presente articolo, si applicano nei confronti dell'operatore economico responsabile dell'inadempimento le seguenti misure, con le modalità stabilite all'articolo 13:
- in sede di primo accertamento, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte;
 - in sede di secondo accertamento, una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte, con la formale diffida ad adempiere;
 - in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte e la risoluzione dello stesso accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c.. Restano a carico del soggetto responsabile eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese della filiera aventi causa, in linea diretta ed indiretta.
17. Nel caso dì accertamento di presenze nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo di personale e di mezzi non risultanti nel Registro degli accessi e/o nel Settimanale di cantiere, fermo restando che il lavoratore e il mezzo debbono essere immediatamente allontanati dal cantiere, nei confronti dell'operatore economico responsabile si applicano le seguenti misure, con le modalità stabilite all'articolo 13:
- in sede di primo accertamento, una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte;
 - in sede di secondo accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte, con la formale diffida ad adempiere;
 - in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte e la risoluzione dello stesso accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c.. Restano a carico del soggetto responsabile eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese della filiera aventi causa, in linea diretta ed indiretta.
18. Nell'ipotesi di una pluralità di violazioni riferite a ciascuno dei commi 16 e 17 riscontrate nel corso della stessa sessione di controllo si applica un'unica misura individuata secondo quanto stabilito nei predetti commi.
19. Per le violazioni di cui ai commi 16 e 17, resta ferma l'applicazione delle specifiche misure eventualmente previste dalla legislazione vigente e stabilite nell'ambito dell'autonomia negoziale.
20. Il Referente di cantiere comunica al GIA territorialmente competente le violazioni di cui al comma 17 e le misure conseguentemente applicate, indicando le iniziative assunte per prevenire ulteriori violazioni.
21. I costi per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, inclusi quelli relativi alla tenuta del Registro degli accessi e del Settimanale di cantiere di cui al comma 2, sono ricompresi tra quelli di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 10. Attività di monitoraggio e verifica da parte del GIA

1. Il GIA può convocare il Referente di cantiere di cui al comma 7 del precedente articolo per assumere informazioni in merito all'attuazione del Piano di cui al comma 1 del predetto articolo e ad eventuali criticità applicative o carenze, anche ai fini di prescrivere specifiche misure di rafforzamento del monitoraggio e di controllo antimafia in cantiere.

2. Il GIA può assumere, per quanto di specifico interesse, informazioni sull'organizzazione delle attività di cantiere, sulla relativa logistica e sull'avanzamento dei lavori, nonché ogni altro elemento conoscitivo utile per lo svolgimento delle attività di competenza. Il GIA può altresì acquisire informazioni sulla forza lavoro presente in cantiere, comprese le modalità di assunzione, costituzione ed esecuzione dei rapporti di lavoro, sulla sistemazione alloggiativa della manodopera, anche diffusa sul territorio, e sulle soluzioni adottate per il trasporto del personale in cantiere, acquisendo, ove previsto, il piano di trasferimento predisposto dall'affidatario.



3. Il GIA, al fine di prevenire e contrastare più efficacemente i tentativi di infiltrazione mafiosa nello svolgimento delle attività in cantiere ed in maniera particolare nell'approvvigionamento di beni e servizi che incidono sulla sicurezza e sulla qualità dell'opera, può richiedere al direttore dei lavori informazioni in merito a:

- i rifiuti di provviste ed anomalie dei costi concernenti le forniture di beni e servizi in cantiere, con particolare riguardo a quelle maggiormente esposte ai rischi di infiltrazione ed indicate nell'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, obbligatori o previsti dal capitolato, di cui all'articolo 116, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, effettuati per accettare le caratteristiche dei materiali per le varie categorie di lavoro e fornitura;
- le eventuali sospensioni e riprese dei lavori in cantiere.

4. Il GIA può altresì richiedere informazioni alla direzione dei lavori o all'organo di collaudo sull'effettuazione degli ulteriori controlli specifici, di cui all'articolo 4, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, ferme restando le verifiche già previste dalla normativa di settore, sulla qualità materiali e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, i cui oneri finanziari sono sostenuti dall'affidatario, presso laboratori indicati dal soggetto aggiudicatore d'intesa con le Prefetture-UTG competenti, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia. I costi relativi all'effettuazione, su richiesta del GIA, di ulteriori controlli di analoga natura rispetto a quelli disposti ai sensi del periodo precedente, sono ricompresi tra quelli di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente Protocollo.

5. Le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo e quelle disponibili nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8 del presente Protocollo sono utilizzate dal GIA per la realizzazione di analisi di contesto ed approfondimenti finalizzati a valutare il livello di esposizione del cantiere ai tentativi di infiltrazione mafiosa e ad intercettare tempestivamente tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità che possano evidenziare la presenza di condizionamenti ed ingerenze di organizzazioni di stampo mafioso nelle lavorazioni, nelle forniture e nell'assunzione ed impiego della manodopera.

6. Le informazioni di cui al precedente comma sono utilizzate ai fini di attivare specifiche attività di monitoraggio sul territorio con particolare riguardo a quelle attività che, dagli elementi informativi acquisiti, risultino più esposte alle ingerenze illecite, nonché ai fini di indirizzare più efficacemente gli accessi e gli accertamenti di cui all'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia e prescrivere specifiche e mirate misure di rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza nelle aree di lavoro ed a queste funzionali.

7. La Prefettura-UTG territorialmente competente riferisce all'Autorità giudiziaria le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo per gli eventuali profili di interesse e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 11. Attività di vigilanza sul trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere

1. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e di contrasto dei tentativi di infiltrazioni mafiose nel ciclo dell'esecuzione dell'opera e garantire la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in merito alla gestione dei rifiuti, il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna, ferme restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, a vigilare sulla corretta qualificazione, sulla gestione in cantiere e sul trasporto del materiale proveniente da scavo e demolizione e dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti in cantiere, sino al luogo di deposito, anche temporaneo, di trattamento e di smaltimento. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna altresì a vigilare sulla corretta indicazione degli specifici codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) in relazione alle lavorazioni eseguite.
2. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, provvedono, fermo restando gli obblighi di denuncia e di segnalazione agli organismi competenti, a dare tempestiva comunicazione al soggetto aggiudicatore/concedente delle irregolarità e degli illeciti verificatisi durante lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e sui tentativi di condizionamento e di ingerenza da parte di organizzazioni criminali, anche al fine di informare senza ritardo la Struttura e la Prefettura-UTG territorialmente competente.
3. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, provvedono alla verifica dell'iscrizione degli operatori economici che svolgono attività inerenti la gestione, la movimentazione il trasporto e il conferimento dei rifiuti prodotti in cantiere compresa



l'intermediazione di cui alla Categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali, negli specifici elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché della regolarità degli stessi operatori economici ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152.

4. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, nel caso in cui per il trasporto dei materiali di cui al comma 1 si avvalgano di terzi, si impegnano alla risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con l'operatore economico che effettui il conferimento in luogo non autorizzato o comunque diverso da quello preventivamente comunicato al soggetto aggiudicatore/concedente, o adotti comportamenti elusivi dei controlli. L'estromissione dell'operatore economico è comunicata al soggetto aggiudicatore, che provvede ad informarne la Struttura e la Prefettura-UTG territorialmente competente.

Articolo 12. Attività di vigilanza sulla sicurezza e regolarità del lavoro

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a garantire la stabilità occupazionale, la massima trasparenza delle procedure di reclutamento, il rispetto della legislazione del lavoro, la tutela della sicurezza e della salute dei luoghi lavoro e dei diritti del personale impiegato nella realizzazione dell'opera, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e di quelli integrativi regionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, al fine di contrastare il lavoro irregolare e l'intermediazione illegittima, nonché la somministrazione e il distacco abusivi e i fenomeni di dumping contrattuale.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna altresì a vigilare sulla regolarità contributiva, sulla prescritta tutela assicurativa ed sul rispetto degli obblighi retributivi a favore del personale impiegato a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, nonché a garantire, in tutti i casi, ai lavoratori in subappalto la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna ad informare tempestivamente fa Struttura e la Prefettura-UTG territorialmente competente, anche ai fini dell'interessamento del Tavolo di cui all'articolo 16 del Protocollo, delle violazioni alla normativa vigente in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e legislazione sociale del lavoro, delle violazioni ai contratti collettivi nazionali e a quelli integrativi regionali e territoriali, nonché in merito all'inottemperanza ai provvedimenti ed alle prescrizioni degli organi ispettivi ed al sequestro di aree di lavoro da parte dell'autorità giudiziaria
4. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese si impegnano a risolvere l'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e a revocare l'autorizzazione al subcontratto nei confronti degli operatori economici che non diano seguito ai provvedimenti e alle prescrizioni degli organi ispettivi nei termini e con le modalità da questi indicate. La medesima misura è applicata nei confronti dei soggetti danti causa che non provvedano secondo quanto previsto dal precedente periodo. Le gravi e reiterate violazioni alle disposizioni normative e contrattuali di cui al precedente comma sono valutate ai fini della risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. dell'accordo negoziale con l'operatore economico responsabile.

Articolo 13. Violazioni al Protocollo e applicazione delle penali

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli altri soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese devono prevedere, negli atti negoziali stipulati con i relativi aventi causa, una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo negoziale a seguito del verificarsi delle specifiche ipotesi previste dal Protocollo. La predetta clausola si applica altresì agli accordi negoziali con gli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. L'affidatario/concessionario e il gestore di interferenza, se presente, verificano l'inserimento della clausola di cui al precedente periodo negli atti negoziali stipulati dai soggetti danti



causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.

3. Il mancato inserimento della clausola di cui al comma precedente comporta la risoluzione dell'accordo negoziale con il soggetto dante causa responsabile dell'inadempimento e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
4. Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza e i danti causa delle rispettive filiere di imprese effettuano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui primo comma nei confronti dei rispettivi avenuti causa senza ritardo e, comunque, entro il termine inderogabile di 5 giorni dal verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal Protocollo.
- S. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, procedano secondo quanto previsto dal precedente comma. Analoga verifica è effettuata dall'affidatario/concessionario e dal gestore dell'interferenza nei confronti dei danti causa delle rispettive filiere delle imprese. L'inadempimento comporta la risoluzione dell'accordo negoziale con il soggetto responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
6. Le penali previste dal Protocollo sono determinate dal soggetto aggiudicatore/concedente ed applicate direttamente nei confronti dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, e, per il tramite di questi ultimi e degli altri eventuali danti causa, nei riguardi degli avenuti causa delle rispettive filiere di imprese, qualunque sia la posizione occupata.
7. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico responsabile, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti, esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione delle opere.
8. Il soggetto dante causa che applica la penale, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 del presente Protocollo, ne dà comunicazione al soggetto aggiudicatore/concedente. In caso di incipienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'operatore economico nei confronti viene applicata la penale, si procede secondo le disposizioni del codice civile.
9. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), le penali per la violazione degli obblighi previsti dal presente Protocollo sono definite tenendo conto del valore complessivo del contratto ed applicate in base alla quota di partecipazione della società inadempiente o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi allo stesso contratto. Qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione dell'impresa che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici.
10. La risoluzione del contratto, della convenzione e dei sub-contratti di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del Protocollo, nonché la revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti in applicazione dello stesso Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore/concedente, nonché dell'affidatario/concessionario, del gestore dell'interferenza o dei soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese per il cui tramite sono disposte, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei riguardi del quale il contratto è risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
11. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore/concedente e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il soggetto aggiudicatore/concedente può mettere a disposizione le risorse per sostenere i costi che conseguono alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali e per sostituire la parte contrattuale nei riguardi della quale è stata applicata la clausola risolutiva, o quelli per iniziative, definite d'intesa con la Struttura, per rafforzare le misure anticorruzione e per la prevenzione antimafia. L'eventuale quota residua è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
12. Sono fatte salve le specifiche sanzioni previste per l'inadempimento agli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e iii..



13. La risoluzione del contratto, della convenzione e dei sub-contratti di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del Protocollo determinano la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, dell'esecuzione degli accordi negoziali funzionalmente collegati, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto degli accordi risolti, e dà luogo al riconoscimento in favore dell'affidatario, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, della proroga della scadenza del termine contrattuale.

Articolo 14. Monitoraggio antimafia anticipato

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a trasmettere alla Struttura e alla Prefettura-UTG, ai fini della massima anticipazione dell'attività di prevenzione antimafia nella realizzazione dell'opera e della realizzazione degli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell'articolo 95 del Codice delle leggi antimafia, una relazione descrittiva delle attività di preventivizzazione, con specifica indicazione degli eventuali interventi di bonifica e di rimozione delle interferenze, il piano particolare di esproprio e l'elenco degli immobili e delle aree di occupazione e di asservimento temporaneo per l'installazione e il funzionamento del cantiere, anche ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 15 del presente Protocollo, ed ogni ulteriore informazione utile per le predette specifiche finalità.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna altresì a trasmettere alla Struttura e alla Prefettura-UTG il cronoprogramma dei lavori, aggiornato trimestralmente, con l'indicazione della tipologia delle attività, dei tempi di svolgimento e delle specifiche aree di cantiere interessate e il piano degli affidamenti.

Articolo 15. Verifiche sulle procedure di espropriazione e sulle occupazioni temporanee

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente trasmette alla Prefettura-UTG territorialmente competente il piano particolare che individua i soggetti proprietari e i dati catastali degli immobili e dei terreni di proprietà privata interessati dalle espropriazioni, dagli asservimenti e dalle occupazioni temporanee, necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto, compresi quelli funzionali a regolarizzare le interferenze con i pubblici servizi, nonché quelle per le compensazioni ambientali, e l'importo delle relative indennità, ai fini di una verifica sui predetti soggetti e sugli eventuali passaggi di proprietà avvenuti nel biennio precedente a favore di nuovi titolari che presentino collegamenti con elementi della criminalità organizzata di stampo mafioso.
2. Ai fini dello svolgimento delle medesime verifiche, il soggetto aggiudicatore/concedente comunica altresì alla Prefettura-UTG i nominativi dei proprietari delle aree non soggette al procedimento espropriativo, interessate da occupazioni ed asservimenti temporanei od opere provvisoriali per finalità di cantiere o affini, con particolare riferimento ai siti funzionali a deposito e trattamento temporaneo di materiali di risulta derivanti da costruzione e demolizione.
3. La Prefettura-UTG informa dell'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti la Struttura e l'Autorità giudiziaria per gli eventuali profili di interesse e l'adozione delle misure di competenza.
4. Per assicurare la trasparenza delle procedure di cui ai commi precedenti, il soggetto aggiudicatore comunica preventivamente alla Prefettura-UTG i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dei relativi indennizzi e segnala eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il soggetto aggiudicatore/concedente segnala alla Struttura e alla Prefettura-UTG i fatti illeciti e le irregolarità riguardanti le procedure di cui ai commi precedenti o che siano intervenuti nel corso delle stesse e fornisce ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di verifica antimafia con riferimento all'acquisizione, all'asservimento e all'occupazione di aree.
6. La Prefettura-UTG può avvalersi a fini consulenziali della collaborazione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del demanio sulla base di specifiche intese con l'articolazione territoriale competente.




7. Resta fermo l'assoggettamento del pagamento delle indennità di cui al comma 1 al monitoraggio finanziario con le modalità specificatamente indicate dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15.

Articolo 16. Tutela della sicurezza del lavoro e dei diritti dei lavoratori

1. E' istituito presso la Prefettura-UTG il Tavolo per la sicurezza, la regolarità e la qualità del lavoro che svolge gli specifici compiti indicati ai commi successivi del presente articolo. Il predetto Tavolo è presieduto dal coordinatore del GIA ai fini di garantire lo stretto raccordo con l'attività svolta dal predetto organismo e la tempestiva condivisione degli elementi conoscitivi ed informativi disponibili. Sono componenti del Tavolo i rappresentanti delle competenti articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro, del soggetto aggiudicatore/concedente e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il Tavolo è convocato dal Presidente anche su richiesta dei componenti.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 assume le informazioni e raccoglie le segnalazioni sulle violazioni della normativa vigente in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, di assunzione e formazione del personale e di tutela della regolarità contributiva ed assicurativa, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile stipulati dalle organizzazioni sindacali sottoscritte del Protocollo.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 acquisisce altresì informazioni sul quadro esigenziale della forza lavoro per lo svolgimento del ciclo di esecuzione dell'opera ai fini di valutare la sussistenza di flussi di manodopera legati a carenze di personale disponibile e le conseguenti questioni inerenti la formazione, la sistemazione alloggiativa e il trasporto in cantiere e tutti gli altri servizi a favore dei lavoratori. Il predetto Tavolo esamina le eventuali criticità che si verifichino a seguito dell'estromissione di un'impresa coinvolta a qualsiasi titolo nel ciclo produttivo.
4. Il Tavolo di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate, acquisisce informazioni dal Soggetto aggiudicatore sull'esecuzione di specifici accordi negoziali, con riguardo alla forza lavoro impiegata ed al periodo complessivo di occupazione, alle modalità di reclutamento del personale, segnatamente al ricorso al distacco, anche in ambito di contratto di rete, e alla somministrazione di lavoro, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, alle tipologie professionali utilizzate, ai percorsi formativi e di addestramento, agli orari e ai contratti di lavoro, anche per verificare la coerenza con le prestazioni richieste e concreteamente espletate, in conformità delle rispettive discipline vigenti in materia. In particolare, il Tavolo può acquisire le autocertificazioni rilasciate dagli operatori economici impegnati nella realizzazione dell'opera a qualsiasi titolo sulle ore mensilmente lavorate da ogni singolo lavoratore riportato nel registro degli accessi di cui all'articolo 9 del presente Protocollo e sulla programmazione dei turni adottata.
5. Il Tavolo di cui al comma 1 può inoltrare al GIA relazioni e approfondimenti elaborati sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti anche ai fini di intercettare più efficacemente quelle situazioni di opacità ed illegalità predittive di una possibile presenza malavitosa e che incidono sull'organizzazione e sulla gestione delle lavorazioni, sulle condizioni di sicurezza e sulle tutele dei lavoratori nonché sulla regolarità e sulla qualità dell'opera.
6. Il Tavolo di cui al comma 1 monitora il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro e definisce le azioni per una maggiore responsabilizzazione sul tema della tutela della sicurezza, della regolarità del lavoro e dei diritti dei lavoratori impiegati, anche attraverso il ricorso ad iniziative informative e di sensibilizzazione.
7. La Prefettura-UTG invia alla Struttura, con cadenza semestrale, una relazione sulla attività svolta dal Tavolo.

Articolo 17. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e produce i suoi effetti sino all'acquisizione, da parte della Struttura e delle Prefetture-UTG territorialmente competenti, del certificato di ultimazione dei lavori di cui al D.M. n. 49/2018, quale attestazione del termine delle attività relative o comunque connesse alla realizzazione delle opere.



Articolo 18. Norme di riferimento

1. I riferimenti normativi contenuti nel presente Protocollo devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Firma Stazione Appaltante

Il Direttore

Prefetto Paolo Canaparo

25A06730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina, «Quentiax».***Estratto determina AAM/PPA n. 747/2025 del 21 novembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): Tipo II - C.I.2.b Modifiche per aggiornamento dei dati di sicurezza relativamente all'evento avverso «stato confusionale» in linea con il prodotto di riferimento. Modifiche editoriali minori e adeguamento al QRD template.

Le modifiche riguardano il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e le etichette per il medicinale A.I.C. 041195 QUENTIAX.

Codice pratica: VC2/2025/321.

Procedura europea: DK/H/1059/1-10/II/048.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska Cesta 6 – cap 8501 - Novo Mesto, Slovenia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti

prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06696

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Teva»*Estratto determina AAM/PPA n. 748/2025 del 21 novembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II C.I.2.b:

modifica dei paragrafi: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette per allineare le informazioni sul prodotto con il medicinale di riferimento;

modifiche editoriali minori e in adeguamento al QRD template;

per il medicinale MELFALAN TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 045974019 - «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 10 ml di solvente.

Codice pratica: VC2/2022/343.

Procedura europea: HR/H/0157/001/II/005.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.



Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06697**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»****Estratto determina IP n. 915 del 1° dicembre 2025**

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAREN FORTE 23,2 mg/g gel 1 tubo da 180 g dalla Romania con numero di autorizzazione 13380/2020/30, intestato alla società Haleon România S.r.l. STR. Costache Negri, NR. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6 Sectorul 5, Bucuresti, Romania e prodotto da Glaxosmithkline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG Barthstrasse 4, Muenchen, Bayern, 80339, Germania e da Haleon Germany GmbH Barthstrasse 4, 80339, München, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 180 g in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio.

Codice A.I.C.: 045625050 (in base 10) 1CJCQU (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di Voltaren Emulgel contengono:

principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio, equivalenti a 2 g di diclofenac sodico;

eccipienti: butildrossitoluene, carbomeri, coccoile caprilocapruato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata.

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo «5. Come conservare Voltaren Forte» ed il riferimento sulle etichette, come di seguito riportato:

da:

«Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.»

a:

«Conservare a temperatura inferiore ai 30° C nella confezione originale».

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 180 g in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio.

Codice A.I.C.: 045625050.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VOLTAREN EMULGEL «2% gel» tubo da 180 g in LDPE/AL/miscela di LLDPE-HDPE-additivo antibloccaggio.

Codice A.I.C.: 045625050.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.


Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06698**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pursennid»****Estratto determina IP n. 916 del 1° dicembre 2025**

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PURSENNID 12 MG DRASJERTÈ TABLETTER 40 Tablette dalla Norvegia con numero di autorizzazione MAN 2531 VNR 400416, intestato alla società Haleon Denmark APS Delta Park 37 2665 Vallensbæk Strand Danmark e prodotto da Haleon Denmark APS, Vallensbæk Strand, Danimarca e da Famar Italia S.p.a., via Zambeletti, Baranzate (MI), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.



Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: PURSENNID «12 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 052638018 (in base 10) 1L6DB2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 12 mg di sennosidi A+B;

eccipienti: lattosio, acido stearico, talco, amido di mais, glucosio, saccarosio, gomma arabica, silice colloidale, titanio diossido (E171), cetele palmitato.

Modificare le condizioni di conservazione del medicinale al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Pursennid» ed il riferimento sulle etichette,

da:

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

a:

Non conservare al di sopra di 30 °C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Descrizione dell'aspetto di Pursennid e contenuto della confezione.

Pursennid si presenta sotto forma di compresse rivestite, rotonde e di colore biancastro, con un diametro di circa 6 mm, confezionate in blister di PVC/alluminio o PVC/PVDC/alluminio.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via Dell'Artigianato n. 1 20032 - Cormano (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstancynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland); S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PURSENNID «12 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 052638018.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PURSENNID «12 mg compresse rivestite» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 052638018.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06699

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibillette»

Estratto determina IP n. 920 del 1° dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA DIARIO 2 mg / 0,03 mg compirimidos recubiertos con película EFG 84 U.P. dalla Spagna con numero di autorizzazione 78334 C.N. 701007 - 4, intestato alla società Gedeon Richter Plc. Gyömrői Ut 19-21 - 1103 Budapest (Ungheria) e prodotto da Gedeon Richter Plc. Gyömrői Ut 19-21. 1103 Budapest Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 21017 Samarate VA.

Confezione: SIBILLETTA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1X28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052636014 (in base 10) 1L6BCG(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa bianca rivestita con film (attiva) contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo; eccipienti:

compresse bianche rivestite con film:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, ipromellosa di tipo 2910, talco, potassio poliacrilato, magnesio stearato;

rivestimento: alcool polivinilico, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco;

compresse verdi rivestite con film:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina di tipo 12, lattosio anidro, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, silice colloidale anidra;

rivestimento: alcool polivinilico, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco, indaco carminio lacca d'alluminio (E132), giallo chinolina lacca d'alluminio (E104), ferro ossido nero (E172), giallo tramonto FCF lacca d'alluminio (E110).

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia; Pricetag AD Business Center Serdica - 2E Ivan Geshov blvd. 1000 - Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIBILLETTA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052636014.


Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIBILLETTA «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052636014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06700**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»****Estratto determina IP n. 917 del 1° dicembre 2025**

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10MG FILM-COATED TABLETS 14 U.P. dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA0540/160/002, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland Limited T/A Sanofi Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda e prodotto da Delpharm Dijon 6, Boulevard De L'Europe 21800 Quetigny, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 049897046 (in base 10), 1HLRLQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

recipienti: lattosio; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la descrizione della compressa riportata al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di Stilnox e contenuto della confezione» del foglio illustrativo come di seguito indicato:

Stilnox si presenta in forma di compresse rivestite con film, oblunghe, bianche, con linea di incisione e impresse con SN10 in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi;

Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 049897046.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 049897046.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Sanofi Winthrop Ltd., Edgefield Avenue, Fawdon, NE33 3TT, Regno Unito sita in UK entro il 31 dicembre 2020 e, già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06701**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»****Estratto determina IP n. 921 del 1° dicembre 2025**


Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con película 20 U.P. dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 697914-3, intestato alla società Glaxosmithkline, S.A. P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) e prodotto da Glaxo Wellcome Production Z.I. De La Peyennière 53100 - Mayenne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

AUGMENTIN - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» - 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL;

codice A.I.C. n.: 052594025 (in base 10) 1L51C9 (in base 32);



forma farmaceutica: compresse rivestite con film composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: nucleo della compressa: magnesio stearato, carbosimetilamido sodico tipo A (derivato dall'amido di patata), silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina;

rivestimento della compressa: titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e dimeticone.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o. - Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» - 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL;

codice A.I.C. n.: 052594025;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» - 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL;

codice A.I.C. n.: 052594025;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06702

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fripass»

Estratto determina IP n. 922 del 1° dicembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del EKISTOL 100 mg compirimidos 56 compirimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 70125 CN 661615-4, intestato alla società Lacer, S.A. - Boters, 5 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona - Spagna e prodotto

da Lacer, S.A. Boters, 5, Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: FRIPASS «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052647017 (in base 10) 1L6P39 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 100 mg di cilostazolo;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio carmelloso, ipromellosa e magnesio stearato.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Fripass e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

compressa bianca, quasi bianca, rotonda e piatta, con impressa la dicitura «II» su un lato.

Sono disponibili confezioni da 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112, 168, 70 compresse in blister di PVC/Alluminio.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FRIPASS «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052647017.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FRIPASS «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 052647017.


RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06703

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac dietlammina, «Fastuactiv».

Estratto determina AAM/PPA n. 785/2025 del 5 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/561.

Cambio nome: C1B/2025/1768.

Numero procedura europea: DE/H/8035/001/IB/003/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, codice fiscale RNNGPP56A04D414M, con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 Episcopia (PZ), Italia.

Medicinale: DICLOFENAC IG FARMACEUTICI.

Confezioni A.I.C. n.:

- 051346017 - <20 mg/g gel> 1 tubo in Pe/Al/Pe da 60 g;
- 051346029 - <20 mg/g gel> 1 tubo in Pe/Al/Pe da 100 g;
- 051346031 - <20 mg/g gel> 1 tubo in Pe/Al/Pe da 120 g;
- 051346043 - <20 mg/g gel> 1 tubo in Pe/Al/Pe da 150 g;

alla società A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.r.l., codice fiscale 05688880482, con sede legale e domicilio fiscale in via dei Sette Santi, 1, 50131 Firenze, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: FASTUACTIV.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Risassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06710

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e colecalciferolo Tecnigen».

Con la determina n. aRM - 244/2025 - 3891 del 5 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Tecnigen S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TECNIGEN;

confezione n.: 049584016;

descrizione: «70 mg + 5600 UI compressa» - 4 compresse in blister PA/ALL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A06711

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2025 per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'INAIL, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 1, commi 862 - 864, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità.

Incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dalle svolgimenti di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti.

Sono:

le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di sezione specificate in relazione ai diversi assi di finanziamento;

gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all'asse 1.1, tipologia di intervento d), per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi a finanziamento.

Sono finanziabili i seguenti progetti principali:

progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'allegato 1.1) - asse di finanziamento 1.1;

progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 1.2) - asse di finanziamento 1.2;

progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'allegato 2) - asse di finanziamento 2;

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3) - asse di finanziamento 3;

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4) - asse di finanziamento 4;

progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 5) - asse di finanziamento 5.

Interventi aggiuntivi per gli assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4.

Per gli assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la possibilità di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionato tra quelli previsti per ciascun asse e consultabili nella sezione «Interventi aggiuntivi» dei rispettivi allegati tecnici.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti.

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato «ISI 2025 - risorse economiche», che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati nel sito istituzionale dell'INAIL (www.inail.it).


Ammontare del finanziamento.

L'ammontare complessivo del finanziamento, indipendentemente dalla presenza o meno dell'eventuale intervento aggiuntivo, dovrà essere comunque compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo finanziabile di 130.000,00 euro.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto calcolato sull'importo delle spese ritenute ammissibili secondo le seguenti specifiche:

per gli assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65%;

per l'asse 1.2 nella misura dell'80%;



per l'asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:

fino al 65% per i destinatari del *sub* asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

fino all'80% per i destinatari del *sub* asse 5.2 (giovani agricoltori).

L'intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all'80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l'importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l'importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l'importo richiesto per il progetto principale.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Esclusivamente con riferimento all'asse 1.2 (inerente all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) ed in relazione alle sole imprese con meno di cinquanta dipendenti richiedenti il relativo finanziamento, non è previsto alcun limite minimo.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda *on-line*, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it - Accedi ai servizi *on-line* - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'INAIL, attraverso il costante aggiornamento del calendario dedicato all'avviso pubblico ISI 2025, entro il 27 febbraio 2026.

Pubblicità.

Il presente estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte dagli incentivi previsti dall'avviso pubblico ISI 2025.

Gli avvisi pubblici ISI 2025 regionali/provinciali e i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito *web* dell'INAIL, nella sezione Incentivi alle imprese, alla sezione dedicata al Bando ISI 2025 <https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/bandoisi-2025.html>

Punti di contatto.

Per informazioni ed assistenza sul presente avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del *Contact center* INAIL.

È anche possibile rivolgersi al servizio INAIL Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it

25A06676

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-293) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Approvazione degli esiti della valutazione tecnico-economica e della graduatoria ai sensi dell'articolo 11 dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'area strategica Flessibilità ed accumulo energetico, finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0».

Si avvisa che il decreto direttoriale n. 489 del 1° dicembre 2025, di approvazione degli esiti della valutazione tecnico-economica e della graduatoria ai sensi dell'art. 11 dell'avviso pubblico, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - nella sezione «Bandi e Avvisi» - nella pagina dedicata al suddetto avviso (Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'area strategica Flessibilità ed accumulo energetico, finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0» - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

Gli obblighi di pubblicità legale del suddetto provvedimento direttoriale sono assolti mediante la presente pubblicazione.

25A06709

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY


Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2025 - Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo. Graduatoria.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 novembre 2025 è stata approvata la graduatoria di ammissione all'istruttoria delle domande presentate nell'ambito dello sportello agevolativo di cui al Capo III del decreto interministeriale 26 giugno 2025, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 25 agosto 2025.

Le domande sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nella graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 25 novembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy <http://www.mimit.gov.it/>

25A06767



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 1 8 *

€ 1,00

